Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 agosto 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 44

REGIONE TOSCANA

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. **22.**

Recepimento del terzo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 2 maggio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità delle legge)

A seguito del terzo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario sono introdotte le seguenti variazioni alla Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'accordo contrattuale nazionale di cui al primo comma inizia a produrre i suoi effetti economici a far tempo dall'1.1.1983, scade il 31.12.1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30.6.1985.

I benefici economici previsti sono scaglionati con le modalità di cui all'art. 34 a partire dall'1.1.1983 e fino all'1.1.1985.

Art. 2

L'art. 1 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 1
(Qualifiche funzionali)

Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è assegnato ad un ruolo unico regionale ed inquadrato in otto qualifiche funzionali e nella prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale.

Art. 3

L'art. 2 della L.R. 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 2
(Dotazione organica)

La dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico regionale è stabilita come segue:

Qualifiche funzionali	*Dotazione (n. posti)*
2.a Qualifica dirigenziale	121
1.a Qualifica dirigenziale	374
VIII Qualifica	1060
VII Qualifica	910
VI Qualifica	1395
V Qualifica	—
IV Qualifica	1155
III Qualifica	338
II Qualifica	37
I Qualifica	—
Totale	5390

In relazione alle esigenze di funzionalità della Regione, per l'attuazione dei compiti istituzionali e delle finalità ed obiettivi del programma regionale di sviluppo, il Consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, nel rispetto degli artt. 9 e 62, secondo comma, dello Statuto, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale, determina, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico regionale, con riferimento alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al successivo art. 24:

a) la dotazione organica dei singoli dipartimenti ed uffici del Consiglio regionale;
b) la dotazione organica dei singoli dipartimenti ed uffici del centro direzionale;
c) la dotazione organica dei singoli uffici del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate;
d) la dotazione organica dei singoli uffici periferici;
e) la dotazione organica di ciascuno degli enti e aziende dipendenti;
f) il contingente numerico complessivo del personale da assegnare agli enti locali e loro associazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

Nell'ambito del contingente di cui alla precedente lettera f), la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale maggiormente rappresentative, determina con propria deliberazione, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Consiglio, il contingente per ciascuno degli enti locali e loro associazioni titolari di deleghe regionali.

Art. 4

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9/bis della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3
(Declaratoria professionale
della prima qualifica funzionale)

Sono inserite nella prima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni

Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

Professionalità

Comuni conoscenze pratiche.

Autonomia operativa

Nessuna apprezzabile autonomia.

Responsabilità

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro

Declaratoria di funzioni

Svolge compiti di pulizia dei locali.

Profilo professionale

Addetto alle pulizie: attività di cui alla declaratoria di funzioni.

Art. 4
(Declaratoria professionale
della seconda qualifica funzionale)

Sono inserite nella seconda qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni

Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

Professionalità

Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa

Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Declaratoria di funzioni

È addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovralità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Profilo professionale

Ausiliario: attività di cui alla declaratoria di funzioni.

Art. 5
(Declaratoria professionale
della terza qualifica funzionale)

Sono inserite nella terza qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni

Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Professionalità

Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

Autonomia operativa

Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate

Responsabilità

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Eventuali elementi accessori

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Declaratoria di funzioni

È addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e, manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari e esperienza; di compiti accesori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

Profilo professionale

Operatore: attività di cui alla declaratoria di funzioni.

Art. 6
(Declaratoria professionale
della quarta qualifica funzionale)

Sono inserite nella quarta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni

Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

Complessità organizzative

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di

appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Professionalità

È richiesta una preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa

Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Eventuali elementi accessori

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Responsabilità

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Declaratoria di funzioni

Esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti; effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi. Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo una unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

È addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche ove occorra conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale. Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza nonché di operazioni amministrative complementari.

Per i profili professionali amministrativi della quarta qualifica, la sesta costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

Profili professionali

Esecutore: attività di cui al primo capoverso della declaratoria di funzioni.

Esecutore tecnico: attività di cui al secondo capoverso della declaratoria di funzioni.

Art. 7
(Declaratoria professionale
della quinta qualifica funzionale)

Sono inserite nella quinta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni

Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Complessità organizzative

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Autonomia operativa

È completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità

La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Declaratoria di funzioni

È addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed a funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

Detta qualifica può essere utilizzata dalla Regione in relazione alla propria organizzazione del lavoro.

Profilo professionale

Collaboratore professionale: attività di cui alla declaratoria di funzioni.

Art. 8
(Declaratoria professionale
della sesta qualifica funzionale)

Sono inserite nella sesta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessività delle prestazioni

Attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di scuola secondaria superiore.

Complessità organizzative

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

Professionalità

È richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Autonomia operativa

Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

Responsabilità

Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a qualifiche inferiori.

Declaratoria di funzioni

Cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria: la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi.

Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

Profili professionali

Istruttore: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo amministrativo e nel campo dell'informazione.

Istruttore tecnico: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo tecnico.

Istruttore centri tecnici: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo tecnico-operativo dei servizi regionali e della formazione professionale.

Art. 9

(Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale)

Sono inserite nella settima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità delle prestazioni

Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione di dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione, progettazione. Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati.

Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

Direzione e coordinamento

Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

Autonomia operativa ed iniziativa

Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

Responsabilità

Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

Declaratoria di funzioni

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui è inserito. Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informazione predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, a operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni

docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Profili professionali

Istruttore direttivo: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline amministrative, finanziarie, contabili, informatiche, statistiche e documentali.

Istruttore direttivo tecnico-professionale: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline attinenti la pianificazione del territorio, tutela ambientale, lavori pubblici, agricolo-forestali, edilizia, idraulica, viabilità, trasporti, infrastrutture, fonti di energia e altri servizi tecnici regionali.

Insegnante formazione professionale: attività di cui alla declaratoria di funzioni, nel campo della formazione professionale, in una o più discipline omogenee per settore, attuando in queste anche le esperienze e le esercitazioni e curando la conservazione delle attrezzature didattiche.

Art. 9/bis
(Declaratoria professionale dell'ottava qualifica funzionale)

Sono inseriti nell'ottava qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:

Complessità e difficoltà delle prestazioni

Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Autonomia operativa ed iniziativa

L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

Responsabilità

L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Declaratoria di funzioni

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti ed interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati. Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti — di una unità operativa organica eventualmente prevista in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Profili professionali

Funzionario giuridico amministrativo: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.

Funzionario per il territorio: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio), ambientali e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze e tecniche delle costruzioni e dei servizi.

Funzionario per l'economia e la finanza: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/o finanziaria, pianificazione ed organizzazione delle attività produttive agricole, industriali e terziarie, economia aziendale, finanza pubblica; credito).

Funzionario socio-sanitario: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali sanitarie e sociali.

Funzionario per la cultura e l'istruzione: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline storico-letterarie e artistiche, attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale la tutela e valorizzazione dei beni culturali, lo sport.

Funzionario per informazione: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la gestione e il trattamento delle informazioni.

Art. 9/ter
(Prima qualifica funzionale dirigenziale)

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabilità e direzione della struttura organizzativa di primo grado e/o per compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

Profili professionali

Dirigente di I.a qualifica giuridico amministrativo: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.

Dirigente di I.a qualifica per il territorio: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio), ambientali e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze e tecniche delle costruzioni e dei servizi.

Dirigente di I.a qualifica per l'economia e la finanza: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/o finanziaria, pianificazione ed organizzazione delle attività produttive agricole, industriali e terziarie, economia aziendale, finanza pubblica, credito).

Dirigente di I.a qualifica socio-sanitario: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali sanitarie e sociali.

Dirigente di I.a qualifica per la cultura e l'istruzione: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline storico-letterarie e artistiche, attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale la tutela e valorizzazione dei beni culturali, lo sport.

Dirigente di I.a qualifica per l'informazione: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la gestione e il trattamento delle informazioni.

Art. 9/Quater

(Seconda qualifica funzionale dirigenziale)

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabilità delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia e per obiettivo.

Profili professionali

Dirigente di II qualifica giuridico amministrativo: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.

Dirigente di II qualifica per il territorio: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio), ambientali e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze e tecniche delle costruzioni e dei servizi.

Dirigente di II qualifica per l'economia e la finanza: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/o finanziaria, pianificazione ed organizzazione delle attività produttive agricole, industriali e terziarie, economia aziendale, finanza pubblica, credito).

Dirigente di II qualifica socio-sanitario: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali sanitarie e sociali.

Dirigente di II qualifica per la cultura e l'istruzione: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline storico-letterarie e artistiche, attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale la tutela e valorizzazione dei beni culturali, lo sport.

Dirigente di II qualifica per l'informazione: attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la gestione e il trattamento delle informazioni.

Art. 9/Quinquies

(Funzioni di coordinamento)

La funzione di coordinamento è istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative e di coordinamento.

L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a 3 anni; è revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.

Gli incarichi di coordinamento dirigenziale della struttura operativa regionale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della Giunta, più uno correlato al Consiglio regionale.

Art. 9/Sexies

(Funzione dirigenziale)

La funzione dirigenziale regionale è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale e di indirizzo e coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche subregionali, in conformità ai principi definiti nello Statuto ed in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai componenti organi istituzionali.

Essa si esplica essenzialmente mediante:

— il raccordo delle strutture tecnico-amministrative con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte degli indirizzi e dei programmi della Regione e alla loro attuazione e verifica;

— il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale — inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa — è caratterizzato da:

— preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

— piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nella organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

- diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Art. 9/Septies

(Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali)

In relazione alle attribuzioni che derivano dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici, i dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture ivi previste, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchiesta e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il Piano regionale di sviluppo.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.

Ai dirigenti regionali, nel rispetto delle norme statutarie, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

— l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

— l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile dell'attività, la razionale organizzazione delle strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

— la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

— l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali;

— l'emanazione di istruzioni e disposizioni di carattere organizzativo per l'applicazione di leggi e regolamenti;

— la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione.

— la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Art. 9/Octies

(Responsabilità dei dirigenti)

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico, i dirigenti sono altresì responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti articoli 9 sexies e 9 septies, nonché del buon andamento e della imparzialità della azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

— dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

— delle disposizioni da loro impartite;

— del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio e dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti inerenti al settore affidato.

I risultati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo istituzionale. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

Alle qualifiche dirigenziali si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Art. 5

Il quarto e quinto comma dell'art. 10 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono soppressi

Art. 6

L'art. 11 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Titoli di studio)

I titoli di studio per l'accesso dall'esterno agli impieghi regionali sono i seguenti:

I° qualifica funzionale: assolvimento dell'obbligo scolastico.

II° qualifica funzionale: assolvimento dell'obbligo scolastico.

III° qualifica funzionale: licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

IV° qualifica funzionale: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

V° qualifica funzionale: diploma di scuola secondaria superiore o equipollente e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

VI° qualifica funzionale: diploma di scuola secondaria superiore o equipollente.

VII° qualfica funzionale: diploma di laurea.

VIII° qualifica funzionale: diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

I° qualifica funzionale dirigenziale: diploma di laurea; specializzazione e/o abilitazione professionale ove richieste dagli ordinamenti.

II° qualifica funzionale dirigenziale: diploma di laurea; specializzazione e/o abilitazione professionale ove richieste dagli ordinamenti.

Art. 7

Nell'art. 12 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali.

Alla seconda qualifica funzionale dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti ed orali, riservato al personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica. Ai posti non coperti con concorso interno, si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

Art. 8

L'art. 17/bis della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 17/bis
(Riserve di posti)

Nei concorsi pubblici per la copertura di posti dalla seconda all'ottava qualifica funzionale, il 50% dei posti messi a concorso è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso e che abbia in tale qualifica un'anzianità di servizio di almeno cinque anni ed il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale concorre.

Hanno titolo a fruire di tale riserva anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso pubblico, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Nei concorsi pubblici per l'accesso alla prima qualifica funzionale dirigenziale, il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti inquadrati all'ottava qualifica funzionale con tre anni di anzianità nella qualifica.

Art. 9

Nell'art. 20, secondo comma della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 le parole « entro un anno » sono sostituite dalle parole « entro due anni ».

Art. 10

Dopo l'art. 21 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono introdotti i seguenti:

Art. 21/bis
(Rapporti di lavoro a tempo determinato)

La Regione può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito di profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta

Le assunzioni possono essere effettuate per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale, determinate nella durata e specificatamente motivate, anche in relazione a:

a) sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a trenta giorni a causa di malattia o di congedo straordinario non retribuito per motivi personali;

b) temporanea vacanza di posti di organico per la copertura dei quali è stato indetto il relativo concorso pubblico.

Le assunzioni sono effettuate con le seguenti modalità:

a) il personale assunto a tempo determinato non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, a compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

b) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato al punto precedente;

c) al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica nonché il trattamento di fine servizio previsto dall'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1982, n. 35. Ai fini del trattamento assistenziale e pensionistico detto personale è iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla C.P.D.E.L.

Presso la Giunta sono istituiti, suddivisi per provincia e distinti per profili professionali, appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie da compilare secondo le modalità indicate nei commi successivi.

Gli aspiranti devono presentare apposita domanda, indirizzata al Presidente della Giunta, a mezzo di lettera raccomandata.

Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi dal bollo postale delle relative raccomandate, gli aspiranti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'assunzione ai corrispondenti impieghi di ruolo.

Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla provincia e al profilo professionale per

cui hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lettere a) e b) del precedente terzo comma.

L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità ai compiti da svolgere degli aspiranti alle assunzioni.

Qualora esistano graduatorie di idonei in pubblici concorsi per la copertura di posti del ruolo unico regionale, le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie.

Il personale temporaneo che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è cancellato dal relativo elenco con provvedimento motivato della Giunta, adottato previo confronto con le OO.SS. aziendali; il provvedimento è comunicato all'interessato.

Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati ai sensi della legge 20.5.1970, n. 300.

Art. 21/ter

(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

I posti di organico ad orario pieno fino alla sesta qualifica funzionale possono essere trasformati in posti ad orario ridotto.

Fermo restando che ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale, il numero dei posti convertibili, l'individuazione dei settori e dei profili professionali sono definiti in sede di contrattazione decentrata.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base dei seguenti criteri:

1) il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

2) al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

3) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno.

4) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

5) il salario di anzianità, previsto nel successivo articolo 35, è pari al 50% di quello spettante al personale di pari qualifica a orario intero.

6)al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute.

7) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro.

8) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

9) le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

Le norme del presente articolo operano con effetto dall'emanazione della normativa statale concernente la regolamentazione degli aspetti previdenziali del rapporto a tempo parziale.

Art. 11

Il Capo I del Titolo III della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è così sostituito:

Capo I

Profili professionali - Mobilità

Art. 12

L'art. 24 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 24

(Profili professionali e mansioni)

Le qualifiche funzionali del personale regionale si articolano nei profili professionali indicati nell'ambito delle qualifiche funzionali descritte agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater.

Nell'ambito di ciascun profilo professionale sono definite le mansioni che il personale è tenuto a svolgere, sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, degli specifici requisiti culturali e di esperienza professionale richiesti, delle aree omogenee di funzioni o settori di attività.

Le mansioni sono definite con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello Statuto, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale.

A seguito della definizione delle mansioni, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello Statuto, a determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna di esse.

La posizione funzionale di ciascun dipendente è definita dall'asesgnazione ad uno dei profili professionali della propria qualifica funzionale di inquadramento, a mansioni comprese nello stesso profilo, nonché ad una delle articolazioni della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale.

L'assegnazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello Statuto.

Art. 13

Negli artt. 25 e 27 della Legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, la parola « mansioni » è sostituita dalle parole « profili professionali e mansioni ».

Art. 14

Gli artt. 29, 30 30-bis, 30-ter e 30-quater della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 29

(Trasferimenti)

I trasferimenti di personale da un dipartimento od ufficio ad altri sono disposti dalla Giunta, nel rispetto del secondo comma dell'art. 62 dello Statuto, sen-

tıtı gli interessati, e devono rispondere ad esigenze di servizio; sono altresì finalizzati alla razionalizzazione dell'impiego del personale e all'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o alla ricongiunzione con il nucleo familiare.

Il trasferimento può anche essere richiesto dall'interessato e potrà essere disposto salvo che non vi ostino esigenze di servizio.

La mobilità interna che non comporta assegnazioni a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza è effettuata secondo criteri generali da definire previo confronto con le OO.SS. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle OO.SS.

L'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza è disposta dall'Amministrazione sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità, alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

Qualora la mobilità interna comporti modifica del profilo professionale o delle mansioni nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il trasferimento è disposto previo accertamento dei necessari requisiti professionali effettuato in base a criteri oggettivi stabilità a livello di contrattazione decentrata, anche mediante ricorso alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica della idoneità alle mansioni.

Art. 30

(Assegnazione funzionale conseguente a deleghe di funzioni)

Il personale regionale può essere assegnato funzionalmente, nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 64 dello Statuto, a prestare servizio presso enti e loro associazioni che esercitano la delega di funzioni regionali, ovvero presso enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

L'assegnazione funzionale è effettuata, previa intesa con gli enti e associazioni di cui al comma precedente, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

Art. 30/bis

(Trasferimento di personale tra le Regioni e gli Enti locali)

La modalità di personale tra le Regioni a statuto ordinario ed Enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali deve rispondere ad esigenze di servizio ed è altresì finalizzata alla razionalizzazione dell'impiego del personale nonché alla accelerazione delle procedure per la copertura di posti vacanti, all'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o alla ricongiunzione con il nucleo familiare, al reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di destinazione e del dipendente.

La mobilità si attua con le modalità indicate nei comuni successivi.

Nell'ambito dei posti disponibili per i concorsi pubblici è stabilita, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, la percentuale dei posti che può essere coperta mediante trasferimento di personale di ruolo, proveniente da altre Regioni o Enti locali, inquadrato nella stessa qualifica funzionale e con lo stesso profilo professionale del posto da ricoprire.

Sono fatte comunque salve le riserve di legge nonché le riserve dei posti a favore del personale interno.

Gli avvisi relativi alla copertura dei posti — con l'indicazione del termine per la presentazione delle domande — sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla Giunta e della quale fanno parte rappresentanti delle OO.SS., in base a criteri e modalità concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

Il trasferimento nel ruolo regionale è comunque subordinato al consenso dell'ente di provenienza; il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Art. 30/ter

(Trasferimento su domanda)

La Regione può inquadrare nel proprio ruolo i dipendenti provenienti dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli Enti destinatari degli accordi relativi al personale degli Enti locali, su domanda motivata e documentata dagli interessati, previa intesa con l'Ente di provenienza ed a condizione che esista la disponibilità di posti vacanti, conferibili con concorso pubblico, di qualifica funzionale e di profilo professionale corrispondenti a quelli posseduti dal personale richiedente. Dei singoli provvedimenti viene da comunicazione alle OO.SS.

Art. 30/quater

(Autorizzazione al trasferimento)

La Giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello Statuto può consentire il trasferimento di personale dal proprio ruolo a quello di altre Regioni o di Enti locali.

Art. 15

All'art. 37/bis della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono aggiunti i seguenti due commi:

L'informazione si attua in via preventiva con le OO. SS. a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali e pluriennali, ed a livello di OO.SS. di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Attraverso la contrattazione decentrata saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Art. 16

Dopo l'art. 37/bis della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è introdotto il seguente articolo 37/ter:

Art. 37/ter

(Livelli di accordi)

I livelli di accordi sono i seguenti:

a) Nazionale:

regola gli istituti giuridici, normativi, economici e lo ordinamento professionale; definisce le materie demandate agli accordi decentrati ed articolati.

b) Regionale:

regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo colelttivo nazionale di lavoro. Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI, ed UNCEM.

c) Aziendale:

l'accordo aziendale riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal C.C.N.L.; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal C.C.N.L.; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti degli accordi nazionali.

Art. 17

All'art. 38 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è aggiunto il seguente comma:

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell'indennità oraria per servizio ordinario festivo, con diritto al riposo compensativo da usufruire entro 15 giorni.

Art. 18

All'art. 50 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è aggiunto il seguente comma:

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco temporale massimo, di norma, di 10 ore.

Art. 19

L'articolo 51 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 51

(Lavoro straordinario)

Per motivate esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione del coordinatore o del responsabile del dipartimento o ufficio cui è assegnato, è tenuto a prestare la propria opera al di fuori del normale orario di lavoro.

I limiti complessivi di spesa per lavoro straordinario sono commisurati sulla base di 150 ore annue procapite; le prestazioni di lavoro straordinario effettuabili non possono superare il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti.

Il limite individuale massimo è stabilito in 250 ore annue; può essere superato per esigenze eccezionali debitamente motivate, previo confronto con le OO.SS. aziendali e nel rispetto del monte ore complessivo previsto al comma precedente, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, limitatamente ad un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico regionale, o per fronteggiare situazioni od eventi di carattere straordinario.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario 1982/84, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/81, salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT e da questo rimborsate non sono comprese nei limiti previsti dal presente articolo.

Art. 20

Nella Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono introdotti i seguenti articoli 51/bis e 54/ter:

Art. 51/bis

(Compensi incentivanti la produttività)

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui all'art. 51;

ed eventualmente

b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti, con aggiunta di quelle che si presume di impe-

gnare nel mese di dicembre, e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già iscritto in bilancio.

Dette economie si ripartiscono come segue:

20% in economie di bilancio;

40% in riconversione di attrezzature;

40% in premio di produttività.

Art. 54/ter

(Servizio mensa)

La partecipazione del personale al servizio mensa, istituito a norma delle leggi regionali n. 58 del 16 novembre 1979 e n. 39 del 10 aprile 1981, avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per poter fruire del servizio mensa è necessario essere effettivamente in servizio.

b) non può usufruirne di tale servizio il personale che effettua orario unico.

c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

d) il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

e) in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 21

L'art. 58 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 58

(Formazione ed aggiornamento professionale)

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e di aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata agli accordi decentrati a livello aziendale.

Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato.

b) a fronteggiate i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 22

Gli artt. 80, 81 e 82 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 80

(Trattamento economico)

Lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per le singole qualifiche funzionali nella tabella seguente:

qualifiche funzionali	*livelli retributivi*
I	L. 3.300.000
II	L. 3.600.000
III	L. 3.900.000
IV	L. 4.450.000
V	L. 5.200.000
VI	L. 5.500.000
VII	L. 6.400.000
VIII	L. 8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale:	L. 11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenziale:	L. 14.000.000

Al personale spettano altresì:

a) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;

b) la tredicesima mensilità, da corrispondere secondo la normativa prevista per i dipendenti civili dello Stato.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,5 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile in occasione della successiva attribuzione del salario di anzianità.

Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 81

(Indennità spettanti)

Al personale spettano le seguenti indennità:

a) Il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000.

b) Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000.

c) Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000.

d) Al personale inquadrato nell'ottava qualifica, con direzione di unità operativa organica, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000.

e) Al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000.

f) Al personale di vigilanza con funzione di prevenzione e repressione (ittica, venatoria e silvo pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo.

g) Al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce la indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera f).

h) Al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità.

Al medesimo dipendente deve essere corrisposta una sola indennità anche in caso di affidamento della responsabilità di più articolazioni organizzative.

Art. 82

(Indennità per particolari esposizioni a rischi)

Al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui alla tabella allegato A, compete una indennità annua fissa di L. 240.000.

Per le attività comportanti esposizione diretta e continua a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità personale la rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto all'indennità e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella A, è determinata con provvedimento della Giunta sulla base di apposita dichiarazione motivata rilasciata sotto la diretta responsabilità del coordinatore o responsabile della struttura presso cui il personale suddetto presta servizio.

Per il personale delle categorie anzidette adibito temporaneamente alle attività comportanti rischio, l'indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000.

Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nella allegata tabella A.

Art. 23

L'articolo 84 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 84

(Omnicomprensività del trattamento economico)

È fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità di cui all'art. 80/bis, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione, è versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni, tenuti ad erogarlo, direttamente alla tesoreria della Regione.

Art. 24

L'articolo 85 della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 85

(Trattamento economico dei dipendenti regionali inquadrati in qualifica funzionale superiore)

Al dipendente inquadrato in una qualifica funzionale superiore, spetta il beneficio economico consistente nella differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica di provenienza e quello iniziale della qualifica di nuovo inquadramento.

Art. 25

L'art. 87/bis della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è scostituito dal seguente:

Art. 87/bis

(Indennità di turno)

Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di Lire 25.000.

L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di L. 1.080; ordinario festivo di L. 1.215; ordinario notturno festivo L. 1.800.

Art. 26

L'art. 87/ter della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 87/ter

(Indennità di reperibilità)

Si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di Lire 600 orarie.

I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

NORME TRANSITORIE

Art. 27

(Norme di primo inquadramento)

Il personale regionale è collocato con decorrenza dal 1.1.1983, o dalla data di inquadramento se successiva, nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli funzionali	*Qualifiche funzionali*
I	I
II	II
III	III
IV	IV
—	V
V	VI
VI	VII
VII	VIII
VIII	Prima qualifica dirig.
	Seconda qualifica dirig.

La corrispondenza fra i profili professionali definiti nella Legge Regionale 8 settembre 1982, n. 75 e quelli indicati nell'ambito delle qualifiche funzionali, è contenuta nella allegata tabella B.

Nella fase di prima attuazione, sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'VIII livello funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

Art. 28

(Accesso alla seconda qualifica dirigenziale)

Nella fase di prima attuazione della presente legge i posti disponibili della seconda qualifica dirigenziale saranno coperti, mediante selezioni, con le modalità ed i criteri indicati nei successivi articoli 29, 30, 31 e 32.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale decorrono dalla data di conferimento delle relative funzioni.

Fino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, da effettuarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, i coordinatori previsti dalla Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 55 e successive modificazioni, percepiscono le indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla normativa vigente al 31.12.1982.

Art. 29

(Articolazione delle selezioni)

Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale sono articolate per servizi, uffici e posizioni di ricerca secondo quanto previsto nella tabella allegato « 1 » alla legge regionale n. 23 del 24 aprile 1984.

Alle selezioni è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

(Modalità di partecipazione)

I Candidati che intendono partecipare alla selezioni devono presentare, nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda mediante lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

Ciascun candidato, nella domanda, specifica i servizi, gli uffici e le posizioni di ricerca per i quali chiede di essere selezionato. Ciascun dipendente può chiedere di partecipare a non più di due selezioni indicandone l'ordine di priorità. La domanda di partecipazione a più di due selezioni comporta l'esclusione del candidato dalle selezioni stesse.

La domanda deve essere corredata da un curriculum professionale, redatto dal candidato sotto la propria responsabilità sul modulo contenuto nell'allegato C che verrà appositamente distribuito a cura dell'amministrazione regionale. Il candidato, utilizzando esclusivamente gli appositi spazi, illustra l'attività svolta presso l'ente di provenienza e presso la Regione fino alla data di entrata in vigore della presente legge in carriere non inferiori alle direttive o equiparate.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la documentazione relativa ai titoli indicati al punto A.2 del successivo art. 31, nonché quella relativa ai servizi prestati in altre pubbliche amministrazioni, ove non esistente agli atti d'ufficio. La predetta documentazione è valutabile esclusivamente se rilasciata dalle competenti amministrazioni, università e ordini professionali.

Le firme in calce alla domanda ed al curriculum devono essere autenticate nei modi di legge.

Art. 31

(Elementi di valutazione)

Gli elementi di valutazione per la formazione delle graduatorie in sede di primo inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale sono i seguenti:

A) TITOLI: fino ad un massimo di 55 punti

A.1) Titoli di servizio: fino ad un massimo di 30 punti

– servizio di ruolo nell'8° livello e nella 7ª fascia del ruolo unico regionale	punti 2 per anno
– servizio in qualifiche di- – rigenziali dell' amministrazione dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70	punti 2 per anno
– altre posizioni di ruolo in carriera direttiva	punti 1 per anno

A.2) Titoli di studio e professionali (valutabili una sola volta per ciascuna specie di titolo):

– fino ad un massimo di	25 punti
– laurea	15 punti
– assunzione o inquadramento in carriera direttiva per pubblico concorso	5 punti

- abilitazione all'esercizio di professioni per le quali è richiesta la laurea — 5 punti

B) Svolgimento funzioni: fino ad un massimo di 45 punti.

B.1) incarico in atto della funzione di coordinamento di Dipartimento o Ufficio — 3 punti

B.2) Svolgimento pregresso della funzione di coordinamento di Dipartimento o Ufficio o Enti Regionali:

- Consiglio, Centro Direzionale, Genio Civile, Controllo, ETSAF, ERTAG — punti 1,20 per anno fino ad un massimo di 12 punti

- Uffici periferici soppressi — punti 0,60 per anno fino ad un massimo di 6 punti

B.3) attività svolta e attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica — fino ad un massimo di 30 punti

Le frazioni di anno sono valutate a trimestri interi, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio pari ad un quarto di quello annuo. Non sono valutate le frazioni di anno inferiori a tre mesi.

Art. 32

(Formazione e utilizzo delle graduatorie)

Le graduatorie sono approvate distintamente per ogni servizio, ufficio o posizione di ricerca, singolo o accorpato, oggetto di selezione, con deliberazione della Giunta Regionale.

La deliberazione di cui al comma precedente riguardante i servizi o le posizioni di ricerca del Consiglio regionale è adottata nel rispetto dell'art. 62 dello Statuto. A questi fini il Presidente della Giunta trasmette all'Ufficio di Presidenza copia delle domande presentate per le selezioni relative a tali servizi e/o posizioni di ricerca, con i dati necessari per la valutazione di cui ai punti A1 - A2 - B1 e B2 risultanti dai fascicoli personali.

Ai fini dell'accertamento e valutazione di cui al punto B3 dell'articolo precedente, la Giunta Regionale o, per i servizi e posizioni di ricerca del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza dello stesso, esaminano il curriculum presentato dal candidato, effettuando le opportune verifiche d'Ufficio.

La Giunta regionale — e l'Ufficio di Presidenza per quanto di competenza —, sentita la I Commissione consiliare, valutano gli elementi di cui al punto B.3 dell'articolo precedente tenendo complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con il posto cui si riferisce la selezione, del grado di autonomia e responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei requisiti culturali e professionali, nonché delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati conseguiti.

La Giunta regionale con propria deliberazione provvede sulla base delle graduatorie, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale, ed alla assegnazione ai corrispondenti posti di struttura, sulla base dell'ordine di priorità indicato dai candidati.

Per esigenze di servizio la Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, può modificare le assegnazioni suddette secondo quanto previsto dall'art. 9/octies, ultimo comma della Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 33

(Riequilibrio dell'anzianità)

Il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui all'art. 82 della L.R. n. 54/1973, sostituito dall'art. 12 della L.R. 19 gennaio 1981, n. 11, e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

Il suddetto riequilibrio si attua con le seguenti modalità:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nel livello nel quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio, computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori, pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento, computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni.

L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31.12.82 che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

Art. 34

(Scaglionamento benefici economici)

I benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate:

dall'1.1.83 = 35%

dall'1.1.84 = 70%

dall'1.1.85 = 100%

Il beneficio economico spettante a ciascun dipendente, da assoggettare allo scaglionamento di cui al precedente comma, è pari alla somma dello stipendio tabellare iniziale, dell'importo derivante dal riequilibrio della anzianità pregressa e delle indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali

(con esclusione della indennità di coordinamento), decurtata del trattamento economico in godimento al 31.12.82.

Al personale assunto nel periodo dall'1.1.83 al 31.12.84 compete, tenendo conto della tabella di corrispondenza tra livelli e qualifiche funzionali, il trattamento economico iniziale previsto dalla normativa vigente al 31.12.82, maggiorato dei benefici stabiliti dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.

Nei casi di passaggio di qualifica nel periodo 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984 i benefici conseguenti sono assoggettati alle percentuali di scaglionamento di cui al citato primo comma.

Art. 35
(Salario di anzianità)

Al personale, nell'arco di vigenza del terzo accordo contrattuale nazionale, viene corrisposta, alla data dell'1.1.1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:

I livello	L. 198.000
II livello	L. 216.000
III livello	L. 234.000
IV livello	L. 267.000
V livello	L. 312.000
VI livello	L. 330.000
VII livello	L. 384.000
VIII livello	L. 518.000
1.a dir.	L. 672.000
2.a dir.	L. 840.000

Al personale assunto dopo l'1.1.1983 il salario di anzianità viene corrisposto (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data dell'1.1.1985.

In caso di passaggio a qualifica superiore, il salario di anzianità è calcolato in proporzione al servizio trascorso (su ventiquattresimi) nella qualifica di provenienza e nella qualifica in godimento alla data dell'1.1.1985.

Qualora il rinnovo dell'accordo per il personale delle Regioni a Statuto ordinario non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data dell'1.1.1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

Art. 36
(Concorsi speciali)

A seguito della ristrutturazione dei servizi e degli uffici conseguente all'attuazione della presente legge e della legge n. 23 del 24 aprile 1984 relativa a « modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1973 n. 55 concernente l'ordinamento degli uffici della Regione Toscana », possono essere indetti, entro il 31.12.1984 e previa contrattazione decentrata, concorsi interni per titoli ed esami per la copertura di almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche dalla II alla VIII.

Detti concorsi sono riservati al personale inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori a quelle dei posti messi a concorso, con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella qualifica di appartenenza ed in possesso del titolo di studio richiesto per detta qualifica.

A detti concorsi possono inoltre partecipare i dipendenti inquadrati nelle qualifiche immediatamente inferiori in possesso del titolo di studio richiesto per i posti messi a concorso.

NORME FINALI

Art. 37

Le parole « livello funzionale » usate nella Legge Regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni si intendono sostituite con le parole « qualifica funzionale ».

Le parole « mansioni oggettive » sono sostituite con le parole « profili professionali e mansioni ».

Art. 38

È abrogata la Legge Regionale 8 settembre 1982, n. 75 ed ogni norma regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 39

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono imputati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, ai capitoli 00220, 00290, 00400 che presentano la necessaria disponibilità, e per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Il Presidente: f.to MACCHERONI — *Il Segretario*: f.to PALANDRI

Allegato A

TABELLA DELLE ATTIVITÀ COMPORTANTI ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE E INTEGRITÀ PERSONALE

— Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, mezzi fuori strada e altri veicoli per trasporto di persone e di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, rimozione e seppellimento salme.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione

alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio ed esbosco e dall'impiego di antiparassitari

Allegato **B**

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA I PROFILI PROFESSIONALI DELLA L.R. 8.9.1982, N. 75 E QUELLI DEFINITI NELL'AMBITO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE

Profili L.R. n. 75/82	Profili qualifiche funzionali
	II Qualifica dirigenziale
	1. Dirigente di II Qualifica giuridico-amministrativa
	2. Dirigente di II Qualifica per il territorio
	3. Dirigente di II Qualifica per l'economia e la finanza
	4. Dirigente di II Qualifica socio-sanitario
	5. Dirigente di II Qualifica per la cultura e l'istruzione
	6. Dirigente di II Qualifica per l'informazione
VIII Livello	I Qualifica dirigenziale
1. Funzionario giuridico-amministrativo	1. Dirigente di I Qualifica giuridico-amministrativa
2. Funzionario per il territorio	2. Dirigente di I Qualifica per il territorio
3. Funzionario per l'economia e la finanza	3. Dirigente di I Qualifica per l'economia e la finanza
4. Funzionario socio-sanitario	4. Dirigente di I Qualifica socio-sanitario
5. Funzionario per la cultura e l'istruzione	5. Dirigente di I Qualifica per la cultura e l'istruzione
6. Funzionario per l'informazione	6. Dirigente di I Qualifica per l'informazione
VII Livello	VIII Qualifica funzionale
1. Assistente giuridico-amministrativo	1. Funzionario giuridico-amministrativo
2. Assistente per il territorio	2. Funzionario per il territorio
3. Assistente per l'economia e la finanza	3. Funzionario per l'economia e la finanza
4. Assistente socio-sanitario	4. Funzionario socio-sanitario
5. Assistente per la cultura e l'istruzione	5. Funzionario per la cultura e l'istruzione
6. Assistente per l'informazione	6. Funzionario per l'informazione
VI Livello	VII Qualifica funzionale
1. Istruttore	1. Istruttore direttivo
2. Istruttore tecnico-professionale	2. Istruttore direttivo tecnico-professionale
3. Insegnante formazione professionale	3. Insegnante formazione professionale
V Livello	VI Qualifica funzionale
1. Collaboratore	1. Istruttore
2. Collaboratore tecnico	2. Istruttore tecnico
3. Collaboratore centri tecnici	3. Istruttore centri tecnici
	V Qualifica funzionale
	1. Collaboratore professionale
IV Livello	IV Qualifica funzionale
1. Operatore	1. Esecutore
2. Operatore tecnico	2. Esecutore tecnico
III Livello	III Qualifica funzionale
1. Agente	1. Operatore
II Livello	II Qualifica funzionale
1. Commesso	1. Ausiliario
	I Qualifica funzionale
	1. Addetto alle pulizie

Allegato C

FAC-SIMILE CURRICULUM PROFESSIONALE

(Art. 30)

1) Cognome e nome: ....
2) Titolo di studio: ....

....

3) Abilitazioni professionali: ....

....

4) Inquadramento presso la Regione:
4.1. - fascia o livello di inquadramento periodo

.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....

4.2. - Sedi di servizio periodo

.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....

4.3. - Specificazione dei servizi di ruolo prestati presso la Regione: ....

....

5. - Inquadramento in pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione, in carriere non inferiori alla direttiva o equiparate:

5.1. - Ente periodo qualifica rivestita

.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....

5.2. - Sedi di servizio periodo

.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....
.... dal .... al ....

5.3. - Specificazione dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni diverse della Regione in carriere non inferiori alla direttiva o equiparate:

....

....

6) Altre attività professionalmente attinenti:

....

Data .... firma ....

spazio per l'autenticazione della firma

Istruzioni per la compilazione

1) Il candidato deve redigere il proprio curriculum professionale attenendosi scrupolosamente alle seguenti istruzioni. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo distribuito dall'Amministrazione regionale, attenendosi alle apposite spaziature; elementi o indicazioni non richieste o difformi non saranno prese in considerazione. La firma del candidato deve essere autenticata nei modi di legge.

2) Titolo di studio (punto 2): indicare il titolo di studio legale di più alto grado posseduto, o più titoli se equivalenti (es. Lauree).

3) Abilitazioni professionali (punto 3): indicare le abilitazioni professionali disciplinate dal D.M. 9.9. 1957 e successive modificazioni, limitatamente a quelle per le quali è richiesta la laurea.

4) Inquadramento presso la Regione (punto 4): riguarda esclusivamente i periodi di servizio prestati come dipendenti di ruolo della Regione.

4.1. - Indicare la fascia o livello di inquadramento ed i relativi periodi.

4.2. - Indicare il Dipartimento, Ufficio, Ente Regionale, Ente delegato o altro ente presso il quale il candidato ha prestato effettivo servizio durante il periodo di inquadramento regionale, e le relative durate.

4.3. - Lo spazio è riservato ad una sintetica descrizione delle attività svolte durante i periodi di inquadramento regionale, riferite al Dipartimento o Ufficio di appartenenza. Devono inoltre essere indicati eventuali periodi di astensione dal servizio a seguito di aspettativa per mandato politico, amministrativo, sindacale, per ragioni di studio o per motivi personali.

5) Inquadramento in altre pubbliche amministrazioni in carriere non inferiori alla direttiva o equiparate.

5.1. - Indicare la posizione di formale inquadramento (qualifica, carriera, ecc.) ed i relativi periodi.

5.2. - Indicare l'Ufficio presso il quale il candidato ha prestato effettivo servizio durante il periodo di inquadramento in altre pubbliche amministrazioni, e le relative durate.

5.3. - Lo spazio è riservato ad una sintetica descrizione delle attività svolte durante i periodi di inquadramento in altre pubbliche amministrazioni, indicate nei punti precedenti.

Devono inoltre essere indicati eventuali periodi di astensione dal servizio a seguito di aspettativa per mandato politico, amministrativo, sindacale, per ragioni di studio o per motivi personali.

6) Altre attività professionalmente attinenti

Indicare:

— pubblicazioni (titoli e riferimenti editoriali);
— collaborazioni con istituti di ricerca o attività universitarie (natura e durata dell'incarico);
— altre eventuali attività professionalmente attinenti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 24 aprile 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 aprile 1984.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, concernente l'ordinamento degli uffici della regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 2 maggio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1973 n. 55, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1982 n. 67, è sostituito dal seguente:

Art. 10 - *Comitato tecnico della programmazione.*

Il Comitato tecnico della programmazione è composto dal Presidente della Giunta o suo delegato, che lo presiede, e dai coordinatori di dipartimento o ufficio del centro direzionale.

Alle riunioni del comitato possono partecipare i componenti la Giunta e sono invitati i coordinatori di dipartimento o ufficio del Consiglio; possono inoltre essere invitati a partecipare il dirigente responsabile del Comitato regionale di controllo e i dirigenti degli organismi di cui all'art. 51 e degli enti di cui all'art. 58 dello Statuto. Possono infine essere chiamati a partecipare, in relazione agli specifici argomenti all'ordine del giorno, altri dirigenti dei dipartimenti e uffici interessati.

Il comitato tecnico della programmazione è un organo consultivo della Giunta, con finalità di verifica, in raccordo con gli indirizzi amministrativi della Giunta stessa, della complessiva funzionalità e coerenza programmatica dell'attività del centro direzionale. A tali effetti contribuisce inoltre, attraverso propri pareri e proposte, alla formazione e attuazione del programma regionale di sviluppo e delle altre principali iniziative della Giunta.

In particolare, oltre ai compiti attribuiti a norma della presente legge e delle altre leggi regionali, spetta al comitato:

a) esprimere alla Giunta il proprio parere sulle principali proposte di legge regionale e sugli atti e sui documenti aventi contenuto programmatico, formulando eventuali proposte al riguardo;

b) esaminare i programmi annuali di lavoro dei singoli dipartimenti e uffici, esprimendo proposte e pareri rivolti ad assicurare la reciproca compatibilità e l'adeguamento alle indicazioni della programmazione regionale;

c) formulare, nel quadro delle indicazioni del programma regionale di sviluppo, motivati pareri e proposte in ordine all'assegnazione ai singoli dipartimenti e uffici della elaborazione e gestione dei piani, programmi, progetti, o di loro parti omogenee;

d) coadiuvare il componente o i componenti la Giunta incaricati della direzione organizzativa dei dipartimenti e uffici, sia nella formulazione delle proposte di assegnazione dei mezzi e del personale occorrenti a ciascun dipartimento o ufficio, sulla base delle esigenze risultanti dai rispettivi programmi di lavoro, sia nella determinazione dei criteri che assicurino la ordinaria collaborazione da fornirsi dagli altri dipartimenti e uffici, in conformità delle attribuzioni degli stessi;

e) attuare periodiche verifiche, nel corso dell'anno, della funzionalità complessiva della struttura operativa, anche in relazione allo stato di attuazione dei programmi di lavoro dei dipartimenti e uffici, nonché dei piani, programmi e progetti di cui alla lettera c), formulando osservazioni e proposte;

f) fornire alla Giunta, su richiesta della stessa o del suo Presidente, la consulenza che si reputi opportuna su ogni altro oggetto.

Il comitato si riunisce di norma due volte al mese, secondo l'apposito calendario dei lavori stabilito dal comitato stesso ogni tre mesi. Riunioni straordinarie sono tenute su iniziativa del Presidente o su richiesta di tre coordinatori di dipartimento o ufficio.

L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Presidente, avvalendosi della segreteria del comitato e

tenuto conto delle proposte fatte pervenire alla segreteria stessa almeno dieci giorni prima della riunione dagli altri componenti del comitato. Copia dell'ordine del giorno è trasmessa, almeno sette giorni prima della riunione, ai componenti la Giunta, ai coordinatori di dipartimento o ufficio del centro direzionale e del Consiglio, al dirigente responsabile del Comitato regionale di controllo ed ai dirigenti invitati dal Presidente ai sensi del precedente secondo comma. Alla comunicazione dell'ordine del giorno è acclusa di norma la documentazione relativa agli argomenti da trattare.

La segreteria del comitato è assicurata dal Dipartimento Programmazione, sotto la responsabilità del rispettivo coordinatore.

Di ogni riunione del comitato è redatto a cura della segreteria, verbale sommario da cui risultino sinteticamente i dati salienti della discussione, le decisioni assunte, le eventuali posizioni discordanti. Il verbale è inviato in copia ai componenti il comitato ed a tutti gli altri intervenuti alla riunione ed è approvato di norma nella successiva riunione.

Art. 2

L'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1973 n. 55 è sostituito dal seguente:

Art. 12 - *Segreterie particolari e segreterie dei gruppi consiliari.*

Il Presidente e i componenti la Giunta, il Presidente del Consiglio, i componenti l'Ufficio di Presidenza e i gruppi consiliari dispongono di segreterie per l'attività collaborativa inerente all'ufficio loro proprio. All' inizio di ogni legislatura, nel rispetto dei principi della presente legge e del titolo I della legge sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, il Consiglio, con propria deliberazione, stabilisce nell'ambito delle dotazioni organiche degli uffici e dipartimenti della struttura operativa il numero dei dipendenti da assegnare ad ogni segreteria. La Giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, assicura la copertura dei posti secondo la disciplina dell'art. 22 della legge sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.

Alle segreterie di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle unità operative di cui agli articoli successivi.

Art. 3

L'art. 13 della legge regionale 6 settembre 1973 n. 55, già sostituito dall'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1982 n. 67, è sostituito dal seguente:

Art. 13 - Conferenze periodiche del personale.

La conferenza del personale dei singoli dipartimenti e uffici è rivolta a migliorare l'organizzazione del lavoro mediante l'apporto partecipativo di tutti i lavoratori e l'accrescimento della consapevolezza intorno agli obiettivi programmatici dell'amministrazione regionale.

La conferenza esprime propri pareri sui fatti di maggior rilievo direttamente incidenti sulla organizzazione del dipartimento o ufficio e, in particolare, è sentita sulla proposta di programma annuale di lavoro, sulla proposta di costituzione dei servizi e delle unità operative complesse ed organiche e sulla definizione dei loro compiti, sulla costituzione delle unità operative semplici, sull'articolazione funzionale dell'orario di lavoro.

In sede di conferenza del personale sono inoltre discussi i rapporti e le forme e modalità di collaborazione tra le diverse articolazioni organizzative del dipartimento o ufficio.

Alla conferenza del personale spetta infine di verificare periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, lo stato di attuazione del programma di lavoro, esaminando, con riferimento al programma stesso, la adeguatezza delle unità operative e della loro composizione, la rispondenza funzionale dell'orario di lavoro e il grado complessivo di efficienza raggiunta, ed esprimendo valutazioni e proposte anche con riguardo ai metodi ed alle procedure operative.

La conferenza si apre di norma con una relazione del coordinatore del dipartimento o ufficio o del dirigente responsabile.

La conferenza del personale è presieduta dal coordinatore del dipartimento o ufficio o dal dirigente responsabile ed è convocata dagli stessi, anche su richiesta di un terzo del personale assegnato al dipartimento o ufficio, sentito il componente la Giunta incaricato delle attività del dipartimento o ufficio medesimo, ovvero l'organo politico altrimenti competente. La convocazione avviene mediante avviso scritto distribuito a tutto il personale assegnato al dipartimento o ufficio almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'avviso di convocazione reca l'ordine del giorno, che è stabilito dal coordinatore o dal dirigente responsabile anche sulla base delle richieste di iscrizione formulate dai responsabili delle unità operative o da singoli dipendenti. Ove possibile, sugli argomenti all'ordine del giorni è redatta, a cura del relatore, una sintetica memoria. In tale caso, nonché in tutti i casi in cui all'ordine del giorno della riunione sia la discussione su un determinato elaborato, la documentazione è tenuta a disposizione del personale, presso la segreteria del dipartimento o ufficio, per il periodo intercorrente tra l'invio dell'avviso di convocazione e la data della riunione.

Delle conferenze del personale è redatto, sotto la responsabilità del coordinatore o del dirigente responsabile, un resoconto sommario, che è conservato agli atti del dipartimento o ufficio a libera visione di tutti i dipendenti. Copia del resoconto è trasmessa al dipartimento Affari Generali e del Personale ed alla segreteria del comitato tecnico della programmazione.

D'intesa con il coordinatore del dipartimento o ufficio possono tenersi anche conferenze del personale assegnato ad un determinato servizio, di cui al successivo art. 14/ter, per la discussione di specifici problemi di carattere organizzativo. Tali conferenze sono convocate e presiedute dal dirigente responsabile del servizio.

Art. 4

Gli artt. 14, 15, 15/bis, 15/ter e 15/quater della legge regionale 6 settembre 1973 n. 55, sostituiti o aggiunti dalla legge regionale 27 luglio 1982 n. 67 sono sostituiti dagli articoli seguenti:

Art. 14 - *Funzione di coordinamento.*

La funzione di coordinamento, istituita per assicurare la direzione di vaste aree operative coincidenti con i Dipartimenti e Uffici del Consiglio e del Centro Direzionale, è svolta in conformità degli obiettivi indicati dal titolare delle corrispondenti responsabilità politiche e costituisce il momento di raccordo organico tra il Dipartimento o Ufficio, il CTP ed i livelli politico-istituzionali della Regione.

La funzione di coordinamento si esplica attraverso il raccordo delle linee operative interne al Dipartimento e l'armonizzazione con quelle degli altri Dipartimenti; l'adozione delle determinazioni organizzative necessarie ad indirizzare le attività del Dipartimento, ad assicurare l'adempimento delle competenze ed attribuzioni stabilite ai sensi di legge, a garantire la traduzione delle indicazioni del programma regionale di sviluppo in programmi di lavoro, ad attuare le scelte programmatiche ed a verificarne i risultati.

La funzione di coordinamento è inoltre rivolta a promuovere la partecipazione collettiva al lavoro, ad assicurare la collaborazione tra le articolazioni organizzative e tra i singoli operatori nonché il confronto e l'integrazione tra le diverse esperienze, a favorire la crescita professionale e la migliore utilizzazione del personale, a indirizzare l'analisi dei metodi e delle procedure ai fini della loro progressiva ottimizzazione.

La predisposizione del programma annuale di lavoro del Dipartimento o Ufficio, nonché le attribuzioni in ordine alle articolazioni organizzative ed all'assegnazione del personale occorrente sono eseguite dal coordinatore di Dipartimento o Ufficio, in rapporto con gli altri dirigenti assegnati al Dipartimento o Ufficio.

Art. 14/bis - *Nomina dei coordinatori.*

Per ogni dipartimento del Consiglio e del Centro Direzionale la Giunta nomina un coordinatore tra gli addetti al dipartimento medesimo appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale nel rispetto, per quanto concerne i dipartimenti del Consiglio, del secondo comma dell'art. 62 dello Statuto.

Il coordinatore dell'Ufficio Gabinetto del Centro Direzionale viene nominato dalla Giunta su designazione del Presidente.

Art. 14/ter - *Organizzazione interna dei dipartimenti: servizi e unità operative.*

I Dipartimenti e gli Uffici del Consiglio e del Centro Direzionale si articolano in servizi, unità operative e gruppi di lavoro.

I servizi sono strutture organizzative di secondo grado costituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di competenze regionali. Essi sono caratterizzati dallo svolgimento di prevalente attività di amministrazione, ovvero dallo svolgimento coordinato di prevalenti attività di studio, ricerca, elaborazione. La responsabilità di ciascun servizio è attribuita a personale della seconda qualifica dirigenziale.

Sono denominate unità operative le altre articolazioni organizzative che possono essere costituite nei Dipartimenti o Uffici del Consiglio e del Centro Direzionale.

Sono unità operative complesse le strutture organizzative di primo grado, costituite per lo svolgimento di parti omogenee di competenze, ripartite per materia o per obbiettivo. La responsabilità di ciascuna unità operativa complessa, alla quale possono essere affidati anche prevalenti compiti di studio, ricerca ed elaborazione, è attribuita a personale della prima qualifica dirigenziale.

Sono unità operative organiche le articolazioni funzionali costituite in relazione all'organizzazione del lavoro ed ai fini della specificazione dei compiti degli operatori. Esse sono previste di norma all'interno dei servizi o delle unità operative complesse ai fini di una ulteriore articolazione delle competenze di queste ultime o per lo svolgimento dei compiti relativi a specifiche gestioni monodisciplinari. La responsabilità di ciascuna unità operativa organica è attribuita a personale dell'ottava qualifica funzionale.

Oltre ai casi di cui ai precedenti commi, nei Dipartimenti o Uffici del Consiglio e del Centro Direzionale possono essere costituite unità operative semplici per lo svolgimento di determinate attività a rilevanza esclusivamente interna.

Art. 14/quater - *Gruppi di lavoro.*

I gruppi di lavoro hanno carattere temporaneo e sono costituiti per la realizzazione, entro termini prefissati, di particolari obbiettivi determinati in relazione al programma di lavoro del Dipartimento o Ufficio in quanto coinvolgono l'attività di più articolazioni organizzative stabili. La responsabilità organizzativa del gruppo di lavoro è attribuita ad un dipendente ad esso assegnato, tenuto conto della qualifica posseduta.

Per obbiettivi che coinvolgono i compiti di più Dipartimenti o Uffici possono inoltre essere costituiti, con oggetto e durata prefissati e con la nomina di un responsabile organizzativo, gruppi di lavoro composti da dipendenti assegnati ai Dipartimenti o Uffici interessati.

Art. 15 - *Posizioni di ricerca.*

All'interno dei Dipartimenti e Uffici del Consiglio e del Centro Direzionale possono essere previste posizioni individuali di responsabilità di studio, ricerca ed elaborazioni complesse, volte ad assicurare la predisposizione degli elementi necessari perché l'Amministrazione operi le proprie scelte decisionali, la elaborazione di proposte legislative e regolamentari; la formulazione di direttive per l'attuazione degli interventi, connesse alla formazione e attuazione del programma regionale di sviluppo e dei piani, progetti ed azioni progettuali in esso previsti.

Le posizioni individuali di responsabilità di cui al primo comma, di seguito denominate posizioni di ricerca, sono conferite a personale della seconda qualifica dirigenziale.

Art. 15/bis - *Organizzazione interna dei dipartimenti: costituzione e nomina dei responsabili.*

I servizi e le posizioni di ricerca del Consiglio Regionale sono indicati nella tabella allegato « 1 », che ne determina le attribuzioni.

I servizi e le posizioni di ricerca del Centro Direzionale sono indicati nella tabella allegato « 1 », che ne determina le attribuzioni.

Il dirigente responsabile del servizio è assegnato dalla Giunta su proposta del componente della Giunta incaricato per materia, sentito il coordinatore del dipartimento o ufficio.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per l'attribuzione delle posizioni di ricerca.

Le unità operative complesse e organiche sono costituite con deliberazione della Giunta, che ne determina le attribuzioni.

Il componente della Giunta incaricato per materia, promuove, su proopsta del coordinatore del dipartimento o ufficio, la delibera di cui al comma precedente.

La procedura di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo si applica anche per la nomina dei responsabili delle unità operative complesse e organiche.

Le unità operative semplici e i gruppi di lavoro di cui all'art. 14/quater, primo comma, sono costituiti dal coordinatore del dipartimento o ufficio che provvede inoltre a designare i relativi responsabili organizzativi.

I gruppi di lavoro interdipartimentali di cui al secondo comma dell'art. 14/quater sono costituiti dalla Giunta, sentito il CTP o su proposta di quest'ultimo. Le relative funzioni di responsabilità organizzativa sono stabilite con il medesimo atto. I coordinatori dei dipartimenti o uffici interessati propongono i dipendenti destinati a far parte di tali gruppi di lavoro.

L'attività svolta dalle varie articolazioni organizzative, e le proposte di miglioramento dell'attività stessa, formano oggetto di periodiche relazioni trasmesse al coordinatore e alla conferenza del personale.

Ciascun dipendente può far parte di più articolazioni organizzative costituite all'interno del dipartimento o ufficio di appartenenza.

E' inoltre consentita l'attribuzione ad uno stesso dipendente della responsabilità di più articolazioni organizzative, comprese le posizioni di ricerca.

Art. 16 - *Organizzazione interna degli uffici del Consiglio: costituzione e nomina dei responsabili.*

La costituzione delle unità operative e dei gruppi di lavoro nei Dipartimenti del Consiglio è stabilita dal Regolamento previsto dall'art. 9 dello Statuto.

La nomina dei responsabili è disposta ai sensi dell' art. 62, secondo comma, dello Statuto.

Art. 17 - *Uffici del Comitato regionale di Controllo e sue sezioni decentrate.*

Gli uffici del Comitato Regionale di Controllo e sue sezioni decentrate, indicati nella tabella allegato 1, sono strutture organizzative di secondo grado.

Si applicano gli articoli 14/ter, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 14/quater, primo comma e 15/bis, decimo, undicesimo e dodicesimo comma.

Il dirigente responsabile dell'ufficio è nominato dalla Giunta, tra il personale della seconda qualifica dirigenziale; la relativa deliberazione è promossa dal componente la Giunta incaricato della direzione organizzativa degli uffici, su proposta dei competenti organi di controllo.

La costituzione delle unità operative complesse ed organiche, nonché l'attribuzione delle relative responsibilità, è deliberata dalla Giunta; la relativa deliberazione è promossa dal componente la Giunta incaricato della direzione organizzativa degli uffici, su proposta dei competenti organi di controllo.

Alla costituzione delle unità operative semplici e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 14quater, primo comma, provvede il dirigente responsabile dell'ufficio, il quale provvede altresì a designare i relativi responsabili organizzativi.

All'Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Prato si applicano il secondo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 17/bis - *Uffici del Genio Civile.*

Gli Uffici del Genio Civile, indicati nella tabella allegato 1, sono strutture organizzative di secondo grado. Si applicano gli articoli 14/ter, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 14/quater, primo comma, e 15/bis, decimo, undicesimo e dodicesimo comma.

Il dirigente responsabile dell'ufficio è nominato dalla Giunta, su proposta del suo componente competente per materia, tra il personale della seconda qualifica dirigenziale.

La costituzione delle unità operative complesse ed organiche, nonché l'attribuzione delle relative responsabilità, è deliberata dalla Giunta su proposta del suo componente competente per materia.

Alla costituzione delle unità operative semplici e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 14/quater, primo comma, provvede il dirigente responsabile, il quale provvede altresì a designare i relativi responsabili organizzativi.

Art. 17/ter - *Strutture dell'ETSAF.*

Si applicano alle strutture dell'ETSAF gli articoli 14, 14/ter, 14/quater, primo comma e 15/bis, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo comma. I servizi dell'ETSAF sono indicati nella tabella allegato « 1 », che ne determina le attribuzioni.

La costituzione delle unità operative complesse e organiche è deliberata, entro i limiti numerici definiti dalla Giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, dai competenti organi dell'Ente. La nomina dei responsabili dei servizi e delle unità operative complesse e organiche è deliberata dalla Giunta, nel rispetto dell'art. 62 dello Statuto.

Per la nomina del coordinatore delle strutture dell' ETSAF resta fermo quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 19 aprile 1980 n. 33, intendendosi per funzionario del massimo livello un dirigente della seconda qualifica dirigenziale.

Art. 17/quater - *Struttura dell'ERTAG.*

La struttura operativa dell'ERTAG, indicata nella tabella allegato « 1 », è struttura organizzativa di secondo grado. Si applicano gli articoli 14/ter, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 14/quater, primo comma e 15/bis, decimo, undicesimo e dodicesimo comma.

Il dirigente responsabile della struttura dell'ERTAG è nominato dalla Giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, tra il personale della seconda qualifica dirigenziale.

La costituzione dell'unità operative complesse e organiche è deliberata, entro i limiti numerici definiti dalla Giunta nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, dai competenti organi dell'Ente. La

nomina dei relativi responsabili è deliberata dalla Giunta nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto.

Alla costituzione delle attività operative semplici e dei gruppi di lavoro di cui all'art. 14/quater, primo comma provvede il dirigente responsabile della struttura dell'ERTAG, il quale provvede altresì a designare i relativi responsabili organizzativi.

Art. 17/quinquies - *Struttura del C.R.E.*

Si applicano alla struttura del C.R.E. gli articoli 14/ter, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 14/quater, primo comma e 15/bis, decimo, undicesimo e dodicesimo comma.

La costituzione delle unità operative complesse e organiche è deliberata, entro i limiti numerici definiti dalla Giunta nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, dai competenti organi dell'Ente. La nomina dei relativi responsabili è deliberata dalla Giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto.

Alla costituzione delle unità operative semplici e dei gruppi di lavoro di cui, all'art. 14/quater, primo comma provvede il direttore del centro secondo quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1978 n. 31.

Art. 17/sexies - *Norma comune.*

Sulle proposte di costituzione dei servizi e delle unità operative complesse e organiche del Centro direzionale, del Consiglio e dell'E.T.S.A.F., nonché sulle proposte di costituzione delle unità operative complesse e organiche degli uffici del Comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate, degli uffici del Genio Civile, dell'E.R.T.A.G. e del C.R.E., sono preventivamente sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale.

Art. 17/septies - *Revisione periodica.*

L'eventuale revisione dei servizi, delle posizioni di ricerca e delle strutture organizzative di secondo grado, indicate nella tabella allegato « 1 », è effettuata con legge regionale.

Le unità operative complesse e organiche sono soggette di norma a revisione annuale, in relazione alle indicazioni del programma di lavoro del dipartimento o ufficio.

Art. 17/octies - *Norma transitoria.*

In sede di prima applicazione, i responsabili dei servizi, delle posizioni di ricerca e delle strutture organizzative di secondo grado indicate nella tabella allegato « 1 » sono nominati dalla Giunta sulla base degli esiti delle selezioni disciplinate dalla legge regionale 24 aprile 1984 n. 22.

A) SERVIZI E POSIZIONI DI RICERCA DEL CONSIGLIO REGIONALE.

DIPARTIMENTO SERVIZI DELLA PRESIDENZA

1) Servizio: *Attività amministrative generali della Presidenza e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.*

— Assistenza al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, ai gruppi consiliari e agli altri soggetti indicati nell'art. 2, lett. a) del Regolamento interno degli uffici per la predisposizione e il controllo di attuazione del programma di attività per le materie ivi indicate;

— attività riferite al coordinatore del Dipartimento dal Regolamento interno di contabilità e dal Regolamento interno del Consiglio;

— collegamento tra i vari moduli organizzativi interni del dipartimento.

2) Servizio: *Informazione e stampa.*

— Diffusione della informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa del Consiglio Regionale e dei suoi organi;

— rapporti con gli organi della stampa quotidiana e periodica nonché con le emittenti radiotelevisive;

— redazione articoli su argomenti di particolare interesse, della rivista quindicinale, dell'agenzia settimanale e della rassegna stampa quotidiana;

— gestione della sala stampa e delle comunicazioni a mezzo di telescrivente e di telecopier; — organizzazione grafica e redazionale di tutte le iniziative editoriali del Consiglio regionale con organizzazione e gestione degli indirizzari dei destinatari delle pubblicazioni del Consiglio stesso.

DIPARTIMENTO SERVIZI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

3) Servizio: *Attività amministrative generali della Segreteria del consiglio e delle commissioni.*

— Assistenza al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, alle presidenze delle Commissioni consiliari e agli altri soggetti indicati nell'art. 2, lett. b) del Regolamento interno degli uffici per la predisposizione ed il controllo di attuazione del programma di attività per le materie ivi indicate;

— attività riferita al responsabile dei servizi di aula dal Regolamento interno del Consiglio o riferita al coordinatore del Dipartimento dal Regolamento interno di contabilità; collegamento tra i vari moduli organizzativi interni del dipartimento;

— predisposizione degli elementi necessari per l'attività della Commissione ex art. 54 St. e l'istruttoria degli atti; assistenza generale nella fase istruttoria; ricerche e studi nelle materie di competenza della Commissione; assistenza per i rapporti della Commissione con la Giunta regionale, con gli Enti e le Aziende regionali; elaborazione, redazione, classificazione e conservazione del materiale documentario e di resocontazione concernente l'attività della Commissione.

4) Servizio: *Segreteria della prima commissione permanente.*

Per le materie attribuite alla commissione secondo la tabella allegata al regolamento interno:

— Predisposizione degli elementi necessari per la istruttoria degli atti; assistenza generale nella fase istruttoria; ricerche e studi nelle materie di competenza della Commissione, anche con predisposizione di schemi di testi normativi; coordinamento formale del testo prima dell'invio al controllo; assistenza per i rapporti della Commissione con l'Amministrazione regionale, con gli Enti delegati, con gli Enti e le

Aziende regionali e, in generale, con le formazioni sociali della Toscana per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19 Statuto; elaborazione, redazione, classificazione e conservazione del materiale documentario e di resocontazione concernente l'attività della Commissione; predisposizione di raccolte normative e documentarie concernenti il settore di competenza della Commissione.

5) Servizio: *Segreteria della seconda commissione permanente.*

Per le materie attribuite alla Commissione secondo la tabella allegata al regolamento interno:

— Predisposizione degli elementi necessari per la istruttoria degli atti; assistenza generale nella fase istruttoria; ricerche e studi nelle materie di competenza della Commissione, anche con predisposizione di schemi di testi normativi; coordinamento formale del testo prima dell'invio al controllo; assistenza per i rapporti della Commissione con l'Amministrazione regionale, con gli Enti delegati, con gli Enti e le Aziende regionali e, in generale, con le formazioni sociali della Toscana per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 19 Statuto; elaborazione, redazione, classificazione e conservazione del materiale documentario e di resocontazione concernente l'attività della Commissione; predisposizione di raccolte normative e documentarie concernenti il settore di competenza della Commissione.

6) Servizio: *Segreteria della terza Commissione permanente.*

Per le materie attribuite alla Commissione secondo la tabella allegata al regolamento interno:

— Predisposizione degli elementi necessari per la istruttoria degli atti; assistenza generale nella fase istruttoria; ricerche e studi nelle materie di competenza della Commissione, anche con predisposizione di schemi di testi normativi; coordinamento formale del testo prima dell'invio al controllo; assistenza per i rapporti della Commissione con l'Amministrazione regionale, con gli Enti delegati, con gli Enti e le Aziende regionali e, in generale, con le formazioni sociali della Toscana per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19 Statuto; elaborazione, redazione, classificazione e conservazione del materiale documentario e di resocontazione concernente l'attività della Commissione; predisposizione di raccolte normative e documentarie concernenti il settore di competenza della Commissione.

7) Servizio: *Segreteria della quarta Commissione permanente.*

Per le materie attribuite alla Commissione secondo la tabella allegata al regolamento interno:

— Predisposizione degli elementi necessari per l'istruttoria degli atti; assistenza generale nella fase istruttoria; ricerche e studi nelle materie di competenza della Commissione, anche con predisposizione di schemi di testi normativi; coordinamento formale del testo prima dell'invio al controllo; assistenza per i rapporti della Commissione con l'Amministrazione regionale, con gli Enti delegati, con gli Enti e le Aziende regionali e, in generale, con le formazioni sociali della Toscana per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19 Statuto; elaborazione, redazione, classificazione e conservazione del materiale documentario e di resocontazione concernente l'attività della Commissione; predisposizione di raccolte normative e documentarie concernenti il settore di competenza della Commissione.

8) Servizio: *Segreteria della quinta Commissione permanente.*

Per le materie attribuite alla Commissione secondo la tabella allegata al regolamento interno:

— Predisposizione degli elementi necessari per la istruttoria degli atti; assistenza generale nella fase istruttoria; ricerche e studi nelle materie di competenza della Commissione, anche con predisposizione di schemi di testi normativi; coordinamento formale del testo prima dell'invio al controllo; assistenza per i rapporti della Commissione con l'Amministrazione regionale, con gli Enti delegati, con gli Enti e le Aziende regionali e, in generale, con le formazioni sociali della Toscana per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 19 Statuto; elaborazione, redazione, classificazione e conservazione del materiale documentario e di resocontazione concernente l'attività della Commissione; predisposizione di raccolte normative e documentarie concernenti il settore di competenza della Commissione.

9) Servizio: *Segreteria della sesta Commissione permanente.*

Per le materie attribuite alla Commissione secondo la tabella allegata al regolamento interno:

— Predisposizione degli elementi necessari per l'istruttoria degli atti; assistenza generale nella fase istruttoria; ricerche e studi nelle materie di competenza della Commissione, anche con predisposizione di schemi di testi normativi; coordinamento formale del testo prima dell'invio al controllo; assistenza per i rapporti della Commissione con l'Amministrazione regionale, con gli Enti delegati, con gli Enti e le Aziende regionali e, in generale, con le formazioni sociali della Toscana per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 19 Statuto; elaborazione, redazione, classificazione e conservazione del materiale documentario e di resocontazione concernente l'attività della Commissione; predisposizione di raccolte normative e documentarie concernenti il settore di competenza della Commissione.

DIPARTIMENTO SERVIZI LEGISLATIVI

10) Servizio: *Assistenza giuridica agli organi regionali.*

— Consulenza giuridica per gli affari dell'Ufficio di presidenza e per gli uffici del Consiglio regionale; studi e ricerche per la raccolta degli elementi informativi di merito, strumentali all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dei consiglieri regionali; studio e predisposizione degli elementi necessari per definire procedure e metodi che consentano valutazioni di fattibilità della legislazione regionale; gestione della

biblioteca; redazione delle pubblicazioni dei dipartimenti e gestione della documentazione giuridica; collegamento fra i vari moduli organizzativi interni al dipartimento; predisposizione degli elementi tecnico giuridici necessari per lo svolgimento dei compiti della Commissione ex art. 54 St. e assistenza tecnico-giuridica per l'esame del rendiconto della Regione e degli enti e aziende regionali.

11) Servizio: *Assistenza alla prima Commissione permanente.*

— Consulenza tecnico-giuridica e predisposizione degli elementi necessari perché la Commissione operi le proprie scelte decisionali: in particolare studio, verifica ed elaborazione delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi del Consiglio, nelle materie di competenza della Commissione. Nelle stesse materie, consulenza tecnico-giuridica e assistenza ai consiglieri regionali, agli enti locali e ai titolari del diritto d'iniziativa legislativa.

12) Servizio: *Assistenza alla seconda Commissione permanente.*

— Consulenza tecnico-giuridica e predisposizione degli elementi necessari perché la Commissione operi le proprie scelte decisionali: in particolare studio, verifica ed elaborazione delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi del Consiglio, nelle materie di competenza della Commissione. Nelle stesse materie, consulenza tecnico-giuridica e assistenza ai consiglieri regionali, agli enti locali e ai titolari del diritto d'iniziativa legislativa.

13) Servizio: *Assistenza alla terza Commissione permanente.*

— Consulenza tecnico-giuridica e predisposizione degli elementi necessari perché la Commissione operi le proprie scelte decisionali: in particolare studio, verifica ed elaborazione delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi del Consiglio, nelle materie di competenza della Commissione. Nelle stesse materie, consulenza tecnico-giuridica e assistenza ai consiglieri regionali, agli enti locali e ai titolari del diritto d'iniziativa legislativa.

14) Servizio: *Assistenza alla quarta Commissione permanente.*

— Consulenza tecnico-giuridica e predisposizione degli elementi necessari perché la Commissione operi le proprie scelte decisionali: in particolare studio, verifica ed elaborazione delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi del Consiglio, nelle materie di competenza della Commissione. Nelle stesse materie, consulenza tecnico-giuridica e assistenza ai consiglieri regionali, agli enti locali e ai titolari del diritto d'iniziativa legislativa.

15) Servizio: *Assistenza alla quinta Commissione permanente.*

— Consulenza tecnico-giuridica e predisposizione degli elementi necessari perché la Commissione operi le proprie scelte decisionali: in particolare studio, verifica ed elaborazione delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi del Consiglio, nelle materie di competenza della Commissione. Nelle stesse materie, consulenza tecnico-giuridica e assistenza ai consiglieri regionali, agli enti locali e ai titolari del diritto d'iniziativa legislativa.

16) Servizio: *Assistenza alla sesta Commissione permanente.*

— Consulenza tecnico-giuridica e predisposizione degli elementi necessari perché la Commissione operi le proprie scelte decisionali: in particolare studio, verifica ed elaborazione delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi del Consiglio, nelle materie di competenza della Commissione. Nelle stesse materie, consulenza tecnico-giuridica e assistenza ai consiglieri regionali, agli enti locali e ai titolari del diritto d'iniziativa legislativa.

CENTRO DIREZIONALE

UFFICIO GABINETTO

17) Servizio: *Attività generali della Presidenza.*

— Collaborazione all'attività del Presidente per i rapporti con la Giunta, il Consiglio, i gruppi consiliari, con gli altri soggetti istituzionali, nonché con i dipartimenti del centro direzionale e gli altri uffici regionali; corrispondenza, affari riservati;

— redazione, pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale.

— Informazione sull'attività regionale e rapporto con gli organi di stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa; attività editoriali, redazionali e grafiche della intera struttura regionale; catalogo editoriale della Regione.

18) Servizio: *Delegazione di Roma.*

— Attività di assistenza e collaborazione per i rapporti ed i collegamenti con le sedi istituzionali extra regionali.

19) Servizio: *Politiche comunitarie.*

— Collaborazione all'attività del Presidente per il coordinamento dei rapporti con la Comunità Economica Europea.

20) Servizio: *Politiche regionali intersettoriali.*

— Collegamento delle attività regionali in materia di energia in rapporto con gli Enti energetici nazionali, lo Stato e le altre Regioni; collaborazione all'attività del Presidente per il coordinamento di iniziative a carattere non ricorrente che investono, in relazione alle previsioni del P.R.S., l'attività di più settori di lavoro.

DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

21) Servizio: *Contabilità e bilancio.*

— Attribuzioni di cui alla L.R. 28/77; tenuta delle scritture contabili; predisposizione e gestione tecnica del bilancio; predisposizione del rendiconto generale; verifica contabile dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende regionali; predisposizione degli ele-

menti contabili del bilancio per la verifica della spesa regionale. Aperture di credito e di rendicontazione di cui alla L.R. 73/78. Attività finanziaria ed amministrativa conseguente la gestione della normativa relativa all'edilizia residenziale pubblica.

22) Servizio: *Demanio e patrimonio.*

— Adempimenti connessi all'amministrazione e all' uso dei beni e del demanio e del patrimonio regionale, comprese le aziende agricole regionali; tenuta delle scritture patrimoniali.

23) Servizio: *Provveditorato, Economato e Contratti.*

— Attribuzioni di cui alla L.R. 23/78, alla L.R. 54/81, nonché alla decisione della G.R. n. 45/81.

24) Servizio: *Tributi e contenzioso.*

— Tributi regionali, rimborsi e contenzioso e questioni fiscali della Regione, degli enti delegati e aziende regionali.

25) Servizio: *Controlli finanziari di gestione.*

— Analisi e controllo dei risultati finanziari, di efficacia e di efficienza della spesa regionale; controlli contabili e finanziari della spesa sanitaria; controllo sulla destinazione dei fondi assegnati agli EE.LL. per l'esercizio delle funzioni delegate, sub-delegate, o attribuite.

26) Posizione di ricerca: *Reperimento delle risorse.*

— Analisi delle problematiche economico-finanziarie connesse al reperimento delle risorse da parte dello Stato, delle Regioni, degli EE.LL. e loro interrelazioni, in rapporto alle politiche monetarie fiscali, alle politiche degli organismi internazionali, al sistema di credito, rivolta ad assicurare la predisposizione degli elementi necessari per la formazione e attuazione del P.R.S. e dei documenti di bilancio annuale e pluriennale; elaborazione, in gruppo di lavoro con l'area di impiego delle risorse, dei documenti di bilancio.

27) Posizione ri ricerca: *Impiego delle risorse.*

— Analisi delle problematiche economico-finanziarie connesse all'impiego delle risorse da parte dello Stato, delle Regioni e degli EE.LL. e loro interrelazioni, rivolta ad assicurare la predisposizione degli elementi necessari per la formazione e attuazione del P.R.S., dei piani pluriennali di spesa, dei piani di intervento settoriali, delle proposte di legge e dei documenti di bilancio annuale e pluriennale; elaborazione, in gruppo di lavoro con l'area reperimento delle risorse, dei documenti di bilancio.

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

28) Servizio: *Segreteria Giunta e affari generali.*

— Assistenza tecnico-giuridica alla Giunta e al suo segretario; predisposizione e trasmissione degli o.d.g.; redazione dei processi verbali delle sedute; rapporti con gli Uffici del Consiglio e della C.C.A.R. - attività generali concernenti i rapporti con i Dipartimenti e gli Uffici regionali; col Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni decentrate; predisposizione di normative attuative di carattere generale nelle materie di competenza.

29) Servizio: *Gestione giuridica.*

— Provvedimenti concernenti l'instaurazione e la modificazione del rapporto di impiego; provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale; mobilità, disciplina dell'orario di lavoro, procedimenti disciplinari; normative di carattere generale (leggi, regolamenti, circolari ecc.) nelle materie di competenza.

30) Servizio: *Gestione economica e previdenziale.*

— Provvedimenti concernenti il trattamento economico, gli emolumenti accessori ed eventuali, le ritenute fiscali, assistenziali, previdenziali e sindacali; cessazione del rapporto di impiego e trattamento di previdenza e quiescenza; normative di carattere generale (leggi, regolamenti, circolari ecc.) nelle materie di competenza.

31) Servizio: *Organizzazione e metodi.*

— Proposte e iniziative, in stretto rapporto con gli obiettivi e le strategie del programma regionale di sviluppo, in ordine a: organizzazione delle strutture (moduli organizzativi); definizione delle dotazioni organiche; professionalità (definizione dei profili professionali e delle mansioni e criteri di valutazione del personale ex art. 57 L.R. n. 54/73); organizzazione del lavoro (analisi e definizione delle procedure, standards di efficienza e produttività).

32) Servizio: *Formazione professionale.*

— Analisi dei bisogni formativi del personale regionale in relazione all'organizzazione del lavoro; regolamentazione e attuazione di iniziative di formazione a gestione diretta, mista o esterna (eccetto il personale insegnante); interventi pianificati riferiti agli aspetti pedagogici propri della formazione professionale degli adulti; verifica dei risultati dell'attività in termini di efficacia complessiva.

33) Servizio: *Rapporti istituzionali e struttura decentrata.*

— Rapporti con gli enti regionali e con gli enti locali e loro associazioni destinatarie di deleghe regionali, per l'organizzazione e l'ordinamento del personale funzionalmente dipendente dagli stessi; relazioni sindacali di carattere generale e politiche contrattuali.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

34) Servizio: *Analisi costi-benefici progetti e controlli economici di gestione.*

— Analisi connesse alla valutazione delle alternative di scelta in termini di costi-benefici; verifiche in termini di efficienza e di efficacia degli interventi realizzati.

35) Servizio: *Politiche istituzionali.*

— Attività dirette a garantire la coerenza delle scelte di assetto istituzionale. Normativa di intervento so-

stanziale e finanziaria. Formazione degli atti di piano e di programma in coerenza agli obiettivi e alle scelte strategiche della programmazione nella Regione.

36) Servizio: *Politiche economiche.*

— Attività dirette a garantire la coerenza degli interventi programmatici di settore con gli obiettivi e le strategie del programma regionale di sviluppo, nonché a garantire il coordinamento e l'intersettorialità degli interventi programmatici della Regione e delle autonomie locali.

37) Servizio: *Servizi e attività sociali.*

— Attività dirette a garantire le coerenze degli interventi programmatici di settore con gli obiettivi e le strategie del programma regionale di sviluppo ed a garantire uno stretto raccordo tra gli interventi di specifica pertinenza sociale e le questioni dello sviluppo economico.

38) Servizio: *Politiche territoriali.*

— Attività dirette a garantire le coerenze degli interventi programmatici di settore con gli obiettivi e le strategie del programma regionale di sviluppo ed a favorire un organico raccordo fra gli interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico e l'uso delle risorse territoriali.

DIPARTIMENTO SEDD

39) Servizio: *Gestione manutenzione elaborazione dati.*

— Gestione, manutenzione e sviluppo della strumentazione centrale e periferica di calcolo automatico, di registrazione dati, testi e immagini; del software di base, degli archivi e dei dati-base. Rapporti con gli utenti per verifica dati ed attività di controllo, manutenzione programmi per le procedure a regime.

40) Servizio: *Sviluppo elaboratozione dati.*

— Progettazione, analisi, programmazione e documentazione per il trattamento automatico dati per aree e settori della struttura regionale.
Definizione regole e standard per il passaggio a regime di procedure automatiche. Formazione ed aggiornamento di metodologie informatiche, linguaggi di programmazione e uso di strumenti.

41) Servizio: *Statistica.*

— Gestione delle attività statistiche correnti, elaborazione indicatori di gestione e sociali oggettivi, pubplicazioni e statistiche. Gestione delle attività, elaborazioni e diffusione dei dati statistici in occasione dei censimenti generali e di indagini occasionali. Studio e sperimentazione dell'assetto statistico regionale di nuovi flussi informativi statistici per aree e settori della struttura regionale; elaborazione e pubblicazione di indicatori sociali soggettivi, di studi e ricerche statistiche; progettazione e gestione dei sistemi informativi degli osservatori regionali; rapporti con l'ISTAT.

42) Servizio: *Documentazione.*

— Gestione della Biblioteca regionale, sua manutenzione ed acquisizione di materiali documentari. Pubblicazione dei cataloghi regionali e collegamenti con la struttura regionale, le biblioteche regionali e il sistema bibliotecario nazionale. Ricerca e sperimentazione dei modi di gestione delle informazioni non numeriche di carattere prevalente bibliografico ed emerografico. Elaborazione del thesaurus regionale e sperimentazioni di nuove tecnologie.

43) Servizio: *Sistema Informativo.*

— Rapporti, per il trattamento dati e sistemi, con i vari livelli istituzionali della pubblica amministrazione locale toscana. Predisposizione e progettazione del sistema informativo regionale e di progetti operativi (Progetto informatica). Diffusione di tecniche e metodologie per l'utilizzo delle informazioni; organizzazione delle attività rivolte all'informatizzazione della P.A.

44) Posizione di ricerca: *Telematica.*

— Ricerca per l'acquisizione di strumenti ad alta tecnologia per la diffusione interattiva di documentazione; inserimento nelle reti esterne telematiche in sperimentazione con la SIP. Costruzione di appositi database e l'installazione di strumenti (video-dischi, visori, ecc.).

DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGALI

45) Servizio: *Contenzioso.*

— Gestione interna ed esterna del contenzioso ordinario e amministrativo e i relativi rapporti con professionisti esterni; consulenza legale connessa con procedimenti giudiziari; sanzioni amministrative di cui alla Legge 24.11.81 n. 689; esercizio delle azioni di rivalsa ospedaliera di cui alla legge 26.2.77 n. 39 (Art. 4) e alla L.R. 3.2.75, n. 10 (Art. 9).

46) Servizio: *Istituzionale.*

— Studio dei problemi in materia legislativa — elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di iniziativa della Giunta; consulenza giuridica per la Giunta e il suo Presidente sugli atti amministrativi di competenza; consulenza e predisposizione di pareri per gli Uffici e i Dipartimenti regionali e per gli Enti terzi.

47) Servizio: *Istruzione e cultura.*

— Studio dei problemi in materia legislativa; elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di iniziativa della Giunta; consulenza giuridica per la Giunta e il suo Presidente sugli atti amministrativi di competenza; consulenza e predisposizione di pareri per gli Uffici e i Dipartimenti regionali e per gli Enti terzi.

48) Servizio: *Sicurezza sociale.*

— Studio dei problemi in materia legislativa; elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di iniziativa della Giunta; consulenza giuridica per la Giunta e il suo Presidente sugli atti amministrativi di competenza; consulenza e predisposizione di pareri per gli Uffici e i Dipartimenti regionali e per gli Enti terzi.

49) Servizio: *Sviluppo economico.*

— Studio dei problemi in materia legislativa; elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di iniziativa della Giunta; consulenza giuridica per la Giunta e il suo Presidente sugli atti amministrativi di competenza; consulenza e predisposizione di pareri per gli Uffici e i Dipartimenti regionali e per gli Enti terzi.

50) Servizio: *Territorio.*

— Studio dei problemi in materia legislativa; elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di iniziativa della Giunta; consulenza giuridica per la Giunta e il suo Presidente sugli atti amministrativi di competenza; consulenza e predisposizione di pareri per gli Uffici e i Dipartimenti regionali e per gli Enti terzi.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE

51) Servizio: *Raccordo con i dipartimènti funzionali.*

— Collegamento fra i vari moduli organizzativi del dipartimento in ordine ai rapporti con i dipartimenti funzionali del I campo di attività, con altri uffici regionali, con enti destinatari di delega, per quanto attiene in particolare: procedure amministrative; atti amministrativi; produzione legislativa e regolamentare e documentazione legislativa e giurisprudenziale; bilancio e contabilità; stato di attuazione e verifica dei programmi e analisi di efficienza ed efficacia degli interventi; raccolta di dati per l'elaborazione elettronica degli stessi a fini statistici e di documentazione. Controlli sull'attività degli enti regionali nelle materie di competenza del dipartimento, nei casi previsti dalla legge. Coordinamento attuazione disposizioni C.E.E. (direttive e regolamenti).

52) Servizio: *Valorizzazione terreni agricoli.*

— Bonifica; opere pubbliche irrigue; forestazione; infrastrutture.

53) Servizio: *Tutela delle risorse agricole e valorizzazione ittica e faunistica.*

— Tutela ambiente agro-forestale; disciplina attività venatorie e sviluppo faunistico; disciplina della pesca e valorizzazione patrimonio ittico.

54) Servizio: *Valorizzazione terre pubbliche.*

— Valorizzazione demanio agricolo-forestale; usi civici e altri beni pubblici.

55) Servizio: *Economie aziendali.*

— Strutture produttive; impianti di trasformazione, miglioramenti fondiari, gestione e conduzione; assetto fondiario.

56) Servizio: *Produzioni agricole.*

— Produzioni animali; colture erbacee; colture arboree; difesa fitosanitaria e soccorso.

57) Servizio: *Sistema agroalimentare.*

— Relazioni agro industriali; promozione e sviluppo; interventi di mercato.

58) Posizione di ricerca: *Condizioni generali dello sviluppo agricolo.*

— Fattori dello sviluppo; pianificazione e programmazione; innovazione tecnologica e biologica; informazione e statistica.

59) Posizione di ricerca: *Valutazione risorse ambientali.*

— Inventario forestale e uso del suolo; cartografia suoli e derivati; risorse idriche e clima; valutazione del territorio agricolo-forestale.

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO

60) Servizio: *Raccordo con i Dipartimenti funzionali.*

— Collegamento fra i vari moduli organizzativi del dipartimento in ordine ai rapporti con i dipartimenti funzionali del I campo di attività, con altri uffici regionali, con enti destinatari di delega, per quanto attiene in particolare: procedure amministrative; atti amministrativi; produzione legislativa e regolamentare e documentazione legislativa e giurisprudenziale; bilancio e contabilità; stato di attuazione e verifica dei programmi e analisi di efficienza ed efficacia degli interventi; raccolta dati per l'elaborazione elettronica degli stessi a fini statistici e di documentazione. Controlli sull'attività degli enti regionali nelle materie di competenza del dipartimento, nei casi previsti dalla legge.

61) Servizio: *Rilevazione e gestione dati territoriali e cartografici.*

— Raccolta e analisi dati generali e tematici (distribuzione delle attività, stato dell'ambiente fisico, governo del territorio, gestione delle opere pubbliche e del sistema dei trasporti); cartografia e riprese aeree; sviluppo del sistema cartografico regionale.

62) Servizio: *Pianificazione territoriale e tutela dell'ambiente.*

— Analisi e valutazione degli effetti territoriali di piani, progetti, azioni, indirizzi e leggi; elaborazione di indirizzi e proposte per la pianificazione a scala regionale e sub-regionale; elaborazione e proposte di pianificazione per il risanamento e la tutela dell'ambiente.

— Metodologie, criteri e studi per la definizione dei contenuti specifici della pianificazione urbanistica di settore e delle compatibilità intersettoriali e per la definizione delle soglie di rischio rispetto all'ambiente fisico e all'uso del territorio.

63) Servizio: *Strumenti urbanistici.*

— Analisi, valutazione e verifica delle proposte urbanistiche; controllo e verifica sull'attuazione degli strumenti urbanistici e del sistema dei vincoli sul territorio.

64) Servizio: *Sistemazioni territoriali e prevenzione dissesti.*

— Piani, programmi e progetti relativi a: sistemazione geologica ed idrologica del territorio (sismicità -

difesa della costa ecc.); organizzazione delle risorse idriche; opere idrauliche; difesa e consolidamento degli abitati; prevenzione delle calamità naturali; protezione civile; gestione delle leggi attinenti il settore, definizione e verifica di programmi finanziari di intervento per le opere pubbliche nei settori interessati.

65) Servizio: *Trasporti.*

— Piani, programmi, progetti e gestione delle leggi relative ai servizi di trasporto pubblico: definizione dei programmi finanziari di intervento; controllo e verifica.

— Metodologie, criteri e studi per la definizione e la valutazione degli atti di pianificazione ai diversi livelli nell'ambito dei trasporti, delle comunicazioni e delle infrastrutture connesse.

66) Servizio: *Infrastrutture e lavori pubblici.*

— Programmi, progetti e gestione delle leggi relativi a viabilità, porti ed approdi, ferrovie, aeroporti, edilizia scolastica, edilizia socio-sanitaria, opere igieniche; definizione e verifica programmi finanziari di intervento.

67) Servizio: *Edilizia residenziale pubblica.*

— Piani, programmi, progetti e gestione delle leggi relative a: acquisizione e organizzazione aree « 167 »; edilizia sovvenzionata; edilizia agevolata; edilizia convenzionata; edilizia rurale (art. 25 legge 457); vigilanza e controllo operatori fruenti; contributi pubblici; risparmio energetico nelle costruzioni; definizione, verifica e gestione finanziaria di settore; normativa tecnica regionale di settore: analisi del fabbisogno e delle priorità; analisi e verifica di efficacia delle attività del settore; segreterie Commissioni di Vigilanza.

— Ricerche e analisi per la programmazione e gestione della edilizia sociale e residenziale e delle opere pubbliche.

68) Posizione di ricerca: *Normativa e procedure nelle materie di competenza del dipartimento.*

— Metodologie, ricerche e studi, sulla base dell'analisi della legislazione statale e regionale in materia di urbanistica, trasporti, e opere pubbliche, al fine di individuare ed attivare le relative verifiche di efficacia, anche mediante idonee proposte di modifica delle disposizioni normative vigenti e di revisione delle procedure previste dalle disposizioni medesime.

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE TURISMO E COMMERCIO

69) Servizio: *Raccordo con i dipartimenti funzionali.*

— Collegamento fra i vari moduli organizzativi del dipartimento in ordine ai rapporti con i dipartimenti funzionali del I campo di attività, con altri uffici regionali, con enti destinatari di delega, per quanto attiene in particolare: procedure amministrative; atti amministrativi; produzione legislativa e regolamentare e documentazione legislativa giurisprudenziale; bilancio e contabilità; stato di attuazione e verifica dei programmi e analisi di efficienza ed efficacia negli interventi; raccolta dati per l'elaborazione elettronica degli stessi a fini statistici e di documentazione. Controlli sull'attività degli enti regionali nelle materie di competenza del dipartimento, nei casi previsti dalla legge.

70) Servizio: *Promozione pubblicità.*

— Attività promozionali per le produzioni e le iniziative regionali relativamente ai settori di attività di competenza del Dipartimento; partecipazione della Regione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all' estero; pubblicità e propaganda funzionali alle attività promozionali sopra indicate.

71) Servizio: *Cave, torbiere, acque minerali e termali e miniere.*

— Ricerca, autorizzazione, utilizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali; vigilanza sulle attività relative; associazionismo e cooperazione; risparmio energetico nelle strutture e nei processi produttivi; domanda del lavoro; miniere.

72) Servizio: *Industria e artigianato.*

Ipotesi di interventi promozionali per lo sviluppo industriale e artigiano; attività promozionali per l'artigianato, le piccole e medie industrie e le loro forme associative; tutela e sviluppo dell'artigianato; imprese artigiane; consorzi industriali; cooperative e consorzi fra imprese artigiane; strumenti di attuazione delle politiche industriali; organizzazione amministrativa dell'artigianato; domanda del lavoro; crisi di settori aziendali; rapporti con organismi ed Enti Nazionali e Locali dell'industria e l'artigianato; insediamenti produttivi per l'industria e l'artigianato; risparmio energetico nelle strutture e nei processi produttivi.

73) Servizio: *Turismo.*

— Organizzazione e sviluppo del turismo regionale, delle strutture ricettive e delle opere e servizi complementari delle attività turistiche; manifestazioni ed attività turistiche; manifestazioni ed attività di interesse turistico; agriturismo; rapporti con gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore a livello locale; associazionismo e cooperazione; risparmio energetico nelle strutture turistico-ricettive; domande del lavoro.

74) Servizio: *Commercio, mostre e fiere.*

— Adeguamento e sviluppo della rete distributiva e dei servizi connessi; strutture, servizi e attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici; andamento dei prezzi; tutela del consumatore; distributori di carburante; rivendite di giornali e riviste; domanda del lavoro; associazionismo e cooperazione commerciale; risparmio energetico negli uffici a destinazione commerciale.

75) Servizio: *Gestione struttura espositiva Fortezza da Basso e Organizzazione mostre regionali.*

— Gestione del personale; organizzazione tecnica dell'attività; patrimonio, amministrazione e contabilità; propaganda e attività editoriale.

76) Posizione di ricerca: *Analisi delle politiche per fattori e per sistemi produttivi.*

— Attività dirette a definire i caratteri delle politiche per fattori (credito, innovazione, ecc.), ed a garantire le coerenze e le integrazioni degli interventi per ambiti territoriali, nei settori di pertinenza del dipartimento.

DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE

77) Servizio: *Raccordo con i dipartimenti funzionali.*

— Collegamento fra i vari moduli organizzativi del dipartimento in ordine ai rapporti con i dipartimenti del I campo di attività, con altri uffici regionali, con enti destinatari di delega, per quanto attiene in particolare: procedure amministrative; atti amministrativi; produzione legislativa e regolamentare e documentazione legislativa e giurisprudenziale; bilancio e contabilità; stato di attuazione e verifica dei programmi e analisi di efficienza ed efficacia degli interventi; raccolta dati per l'elaborazione elettronica degli stessi, a fini statistici e di documentazione.

78) Servizio: *Personale del servizio sanitario.*

— Analisi, programmazione (in collaborazione con gli altri servizi) indirizzo, controllo e gestione in materia di: Ruoli nominativi regionali; piante organiche UU.SS.LL.; concorsi personale UU.SS.LL.; accordi nazionali e regionali del personale S.S.N.

79) Servizio: *Igiene pubblica - Veterinaria.*

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo e controllo in materia di: igiene pubblica e del territorio; alimenti e bevande; vigilanza e profilassi malattie trasmissibili e parassitarie; igiene delle strutture e dell'abitato; commissioni di invalidità; medicina legale.

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo, controllo e gestione (per la parte di competenza) in materia di: profilassi e polizia veterinaria; alimenti di origine animale; assistenza tecnica per zootecnica, igiene allevamenti, ecc.; piani di bonifica; assistenza zooiatrica; Istituto Zooprofilattico.

80) Servizio: *Ambiente.*

— Analisi, programmazione, regolamentazione indirizzo, controllo in materia di: Tutela e uso delle risorse idriche interne e marine; acque minerali e termali; stabilimenti termali; tutela qualità dell'aria.

81) Servizio: *Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo, controllo in materia di: prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; tutela ambienti radiazioni ionizzanti e non; ambienti di lavoro.

82) Servizio: *Assistenza sanitaria specialistica. Diagnostica strumentale.*

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo, controllo e gestione (per la parte di competenza) in materia di: specialistica ambulatoriale ed ospedaliera; case di cura; day hospital; trapianto organi; accordi collettivi nazionali specialistica interna e convenzionata esterna; assistenza specialistica indiretta.

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo, controllo in materia di: organizzazione strutture diagnostiche; protocolli di accesso e misure di qualità.

83) Servizio: *Attività distrettuali.*

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo, controllo e gestione (per la parte di competenza) in materia di: assistenza medico generica e pediatrica; accordi collettivi nazionali medicina generale, pediatria, guardia medica e turistica; trasporti sanitari; assistenza odontoiatrica; assistenza riabilitativa e protesica; consultori familiari; terme; assistenza psichiatrica.

84) Servizio: *Farmaceutica.*

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo, controllo e gestione (per la parte di competenza) in materia di: Farmacie; prontuario terapeutico; gestione e distribuzione del farmaco; accordi nazionali farmaceutica e integrativa; informazione scientifica del farmaco; Centro Regionale Emoderivati e attività trasfusionali.

85) Servizio: *Assistenza sociale.*

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo, controllo in materia di: strutture comunitarie socio-assistenziali pubbliche e private; assistenza sociale e di sostegno economico; asili nido; interventi socio - educativi, socio - lavorativi; centri vacanze; assistenza sociale non autosufficienti; carceri; rapporti con il volontariato sociale; tossicodipendenze.

86) Servizio: *Formazione professionale.*

— Analisi, programmazione, regolamentazione, indirizzo, controllo in materia di: formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale delle UU.SS.LL.; scuole e corsi per operatori socio-sanitari; rapporti con istruzione statale e CEE.

87) Servizio: *Economia sanitaria e gestione risorse*

— Analisi, programmazione (in collaborazione con gli altri servizi) regolamentazione, indirizzo, controllo in materia di: impiego risorse attività correnti UU.SS.LL.; impiego risorse per rinnovo e potenziamento tecnologie sanitarie; edilizia sanitaria e sociale; patrimonio.

88) Servizio: *Osservatorio Epidemiologico.*

— Analisi, programmazione (in collaborazione con gli altri servizi), regolamentazione, indirizzo, controllo e gestione (per quanto di competenza) in materia di: flussi informativi socio-sanitari correnti; sorveglianza epidemiologica; sviluppo sistema informativo socio-sanitario; ricerca sanitaria finalizzata; educazione sanitaria.

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA

89) Servizio: *Raccordo con i dipartimenti funzionali.*

— Collegamento fra i vari moduli organizzativi del dipartimento in ordine ai rapporti con i dipartimenti

funzionali del I campo di attività, con altri uffici regionali, con enti destinatari di delega, per quanto attiene in particolare: procedure amministrative; atti amministrativi; produzione legislativa e regolamentare e documentazione legislativa e giurisprudenziale; bilancio e contabilità; stato di attuazione e verifica dei programmi e analisi di efficienza ed efficacia degli interventi; raccolta dati per l'elaborazione elettronica degli stessi a fini statistici e di documentazione. Controlli sull'attività degli enti regionali nelle materie di competenza del dipartimento, nei casi previsti dalla legge.

90) Servizio: *Formazione professionale e orientamento professionale.*

— Sistema regionale di formazione professionale: programmazione triennale e pianificazione annuale degli interventi; risorse in termini finanziari (bilancio, contributi C.E.E.), di personale, di strutture e attrezzature; aspetti organizzativi, metodologici e contenutistici delle attività; orientamento professionale.

91) Servizio: *Università.*

— Diritto allo studio universitario; rapporti con le università per il coordinamento della ricerca di committenza regionale; orientamento professionale universitario.

92) Servizio: *Scuola.*

— Diritto allo studio; criteri e programmazione per l'edilizia scolastica; rapporti con gli organi collegiali della scuola; interventi per l'istruzione, per il diritto allo studio anche per l'età adulta; promozione educativa delle comunità locali; sport e tempo libero.

93) Servizio: *Cultura e beni culturali.*

— Musica, cinema, teatro, mezzi audiovisivi, musei; conservazione e ripristino del patrimonio storico, artistico e culturale; educazione permanente.

94) Servizio: *Beni librari.*

— Biblioteche e archivi; rapporti con le istituzioni scientifiche e culturali; divulgazione scientifica; tutela e valorizzazione del patrimonio librario antiquario.

95) Servizio: *Lavoro.*

— Rapporto con le parti sociali, crisi aziendali, vertenze. Osservatorio del mercato del lavoro. Commissione regionale dell'impiego, agenzia del lavoro. Emigrazione ed immigrazione.

COMITATO REGIONALE CONTROLLO

96) *Ufficio del Comitato regionale di controllo.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

97) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Arezzo.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

98) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Firenze.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

99) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Grossèto.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio

100) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Livorno.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

101) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Lucca.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

102)) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Massa Carrara.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

103) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Pisa.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

104) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Pistoia.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

105) *Ufficio della Sezione decentrata del C.R.C. di Siena.*

— Attività consultive e di assistenza agli organi, nonché attività istruttorie, esecutive ed operative per le materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

GENIO CIVILE

106) *Ufficio del Genio Civile di Arezzo.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

107) *Ufficio del Genio Civile di Firenze.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

108) *Ufficio del Genio Civile di Grosseto.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

109) *Ufficio del Genio Civile di Livorno.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

110) *Ufficio del Genio Civile di Lucca.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

111) *Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

112) *Ufficio del Genio Civile di Pisa.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

113) *Ufficio del Genio Civile di Pistoia.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

114) *Ufficio del Genio Civile di Siena.*

— Attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate alla competenza dell'Ufficio.

E.T.S.A.F.

115) Servizio: *Organizzazione, programmazione e progetti speciali. Affari organi dell'ente.*

— Attività consultiva e di assistenza agli organi, nonché direzione di attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate all'Ente.

116) Servizio: *Amministrativo, ragioneria, patrimonio e riforma fondiaria.*

— Attività consultiva e di assistenza agli organi, nonché direzione di attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate all'Ente.

117) Servizio: *Riordino fondiario e strutture.*

— Attività consultiva e di assistenza agli organi, nonché direzione di attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate all'Ente.

118) Servizio: *Sviluppo agricolo.*

— Attività consultiva e di assistenza agli organi, nonché direzione di attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate all'Ente.

119) Servizio: *Lavori-Progettazione (Acquedotto del Fiora).*

— Attività consultiva e di assistenza agli organi, nonché direzione di attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate all'Ente.

120) Servizio: *Cooperazione e forme associate.*

— Attività consultiva e di assistenza agli organi, nonché direzione di attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate all'Ente.

E.R.T.A.G.

121) *Struttura operativa E.R.T.A.G.*

— Attività consultiva e di assistenza agli organi, nonché direzione di attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie affidate all'Ente.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 24 aprile 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 aprile 1984.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. **24.**

Modifica all'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15. Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed alimentazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 2 maggio 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

Al primo comma dell'art. 4 della L.R. 9 febbraio 1981 n. 15, concernente « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione », è aggiunta la seguente lettera:
« i) la dichiarazione di esecutività delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché dei piani economici o di assestamento di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 ».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 24 aprile 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 aprile 1984.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. **25.**

Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 2 maggio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
PRINCIPI E FINALITA' - Piano regionale

Ai fini della razionale gestione delle risorse costituite dalla fauna ittica, per assicurare a tutti i cittadini la corretta fruibilità dei beni insostituibili e irriproducibili costituiti dall'ittiofauna e dagli ambienti che della sua presenza possono caratterizzarsi, la Regione disciplina l'esercizio della pesca dilettantistica e assume le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico.

La Regione adotta il piano per la tutela e l'incremento delle risorse ittiofaunistiche entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, promuove le opportune iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore ed attua studi ed indagini sull'ambiente, sulle specie acquatiche e sull'ittiofauna.

Le Amministrazioni provinciali possono intraprendere analoghe iniziative di indagine e di studio.

La Regione provvede a regolamentare l'utilizzazione di quelle risorse idriche che presentino particolare interesse sotto l'aspetto idrobiologico e ambientale.

Art. 2
STATO DELLE ACQUE

Agli effetti della pesca sono considerate acque interne tutte quelle del territorio della Regione, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali.

Alla individuazione dei punti più foranei provvede la Giunta regionale che ne dà comunicazione agli organi statali competenti.

Art. 3
OGGETTO DELLA TUTELA

Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei e i molluschi viventi in libertà nelle acque interne della Regione, anche temporaneamente.

Art. 4
GESTIONE ITTIOFAUNISTICA

Allo scopo di conservare l'ambiente naturale e di conseguire la razionale gestione delle risorse ittiofaunistiche e della fauna acquatica in generale, le acque interne della Regione sono suddivise in zone ittiche.

All'interno delle zone ittiche, nel rispetto delle previsioni del piano regionale, vengono individuate zone di protezione, ai fini della tutela e della riproduzione delle specie ittiche.

La suddivisione in zone ittiche di cui al primo comma è stabilita mediante il piano regionale.

Il piano è deliberato dal consiglio regionale e aggiornato almeno ogni cinque anni.

L'attuazione del piano avviene per aree intercomunali corrispondenti alle zone che risultano dall'allegato A della legge regionale n. 37 del 17.8.1979, anche avvalendosi di associazioni culturali, naturalistiche e dei pescatori.

Quando il corpo idrico, in tutto od in parte costituisca confine fra due ambiti intercomunali, la gestione del predetto corpo idrico è affidata ai comuni singoli o associati posti in sinistra idrografica.

Art. 5
PUBBLICITA' DELLE ACQUE

Sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge tutte le acque che presentano interesse ai fini della pesca e della tutela dell'ambiente e della fauna ittica.

Nell'ambito di tale normativa rientrano tutte le acque dichiarate pubbliche, a norma delle vigenti leggi sulla classificazione delle acque. Le rimanenti acque possono essere dichiarate di interesse pubblico per lo scopo di cui al precedente comma.

Alla dichiarazione di interesse pubblico delle acque ai fini di cui al 1.o comma del presente articolo, provvede il Consiglio regionale anche su proposte avanzate alla Giunta regionale dai Comuni o dalle province.

Art. 6
DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca.

I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti ed associazioni in virtù delle leggi dello Stato ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.

Le Province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca attualmente esistenti. A tal fine tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge esibendo, pena la decadenza, la relativa documentazione probatoria.

Le Province possono disporre l'espropriazione per pubblica utilità degli esistenti diritti esclusivi di pesca secondo le norme del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni.

I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare alla Provincia entro il mese di agosto di ogni anno un programma di utilizzazione delle risorse ittiche da attuare nell'anno successivo. La Provincia decide sulla validità del programma entro il mese di ottobre; decorso tale termine in assenza di una decisione della Provincia il programma si intende approvato.

I diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle Province ai sensi dell'art. 100, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, possono essere dati in concessione secondo le norme dell'art. 6 della L.R. 30 ottobre 1982, n. 77 concernente « Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e per la produzione ittica nelle acque interne ».

Art. 7

ESERCIZIO DELLA PESCA

Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura, all'uccisione o al richiamo della fauna ittica per i fini predetti, mediante l'impiego di arnesi o sostanze a ciò destinati.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di pesca anche la cattura o l'uccisione di fauna ittica compiute in qualsiasi modo, a meno che esse non siano avvenute per caso fortuito o di forza maggiore.

La fauna ittica viene attribuita, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la cattura o la uccide; essa appartiene a chi legittimamente la cattura.

Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore non deve essere soggetto a turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato o palesemente abbandonato le relative operazioni.

Art. 8

LICENZA DI PESCA

La pesca dilettantistica può essere esercitata da chi sia munito di licenza regionale. Detta licenza autorizza la pesca dilettantistica su tutto il territorio nazionale. Essa ha durata di 10 anni.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle leggi dello Stato:

a) il personale della Regione e degli Enti delegati in materia di pesca o da tali Enti incaricato allorché agisca nell'esercizio di funzioni espressamente autorizzate;

b) coloro che sono autorizzati a catture per scopi scientifici.

Non è inoltre richiesta la licenza per la pesca a pagamento nei corpi idrici a ciò destinati.

L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche munito di licenza, non sia in regola con il versamento delle tasse di concessione. Qualora il titolare di licenza, non intenda esercitare la pesca per uno o più anni, non è tenuto al versamento delle tasse annuali corrispondenti.

Art. 9

RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA

La licenza di pesca viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

La licenza di pesca viene rilasciata previa attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo art. 30.

Ai soggetti in età inferiore a 18 anni la licenza viene rilasciata previo assenso scritto da colui che esercita la potestà o la tutela.

I minori in età inferiore a 12 anni non sono tenuti all'obbligo della licenza. Essi possono esercitare la pesca dilettantistica purché accompagnati da un maggiorenne che sarà ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca.

In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando, in caso di smarrimento, di aver provveduto alla denuncia del fatto alle autorità di Pubblica Sicurezza.

L'Amministrazione provinciale tiene un registro dei pescatori dilettanti; i Comuni trasmettono i dati necessari alla tenuta e all'aggiornamento.

Art. 10

ASSETTO DELLE ACQUE

Le zone ittiche sono distinte in:

1) zona a salmonidi;

2) zona a ciprinidi;

3) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l'esercizio della pesca possono essere costituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della specie o delle specie ittiche più significative.

Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione e l'incremento della fauna ittica. Esse sono costituite, nel rispetto del piano regionale, dall'Amministrazione provinciale anche su proposta dei Comuni gestori della zona ittica.

La gestione delle zone di frega è affidata ai Comuni singoli od associati competenti per territorio che possono avvalersi delle associazioni culturali, naturalistiche e dei pescatori.

Nelle zone di frega è vietata la pesca e qualsiasi atto di turbativa dell'ambiente acquatico.

I comuni delle zone di frega sono delimitati da tabelle recanti la scritta « zona di frega, divieto di pesca dal .... al .... disposte ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

Art. 11

NOMINA E COMPITI DELLA CONSULTA DELLA PESCA

Presso ogni amministrazione provinciale è costituita la consulta della pesca nominata nella composizione e con le modalità di cui al seguente art. 12.

La Commissione consultiva ha tra l'altro i seguenti compiti:

a) propone l'immissione di idonee specie ittiche;

b) segue l'andamento dello sviluppo e riproduzione dell'ittiofauna e elabora proposte per la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente ai fini dell'incremento ittiofaunistico;

c) propone le misure ritenute utili al conseguimento di corretti equilibri biologici;

d) sottopone agli enti interessati proposte per l'utilizzazione multipla delle risorse idriche in riferimento agli aspetti produttivi della pesca;

e) esprime pareri su qualsiasi forma di intervento in alveo che possa recare nocumento alla fauna ittica.

Entro il mese di dicembre di ogni anno l'amministrazione provinciale trasmette alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta contenente indicazioni in ordine allo stato delle acque, alla consistenza

ittiofaunistica, alla frequenza dei pescatori, ai presumibili prelievi effettuati ed ogni altra indicazione ritenuta utile.

Art. 12
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DELLA PESCA

La Commissione consultiva di cui al precedente art. 11 è composta:

a) dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato, in qualità di presidente;

b) da sei rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e degli enti di promozione sportiva.

c) da tre rappresentanti delle categorie agricole;

d) da due rappresentanti delle categorie industriali interessate all'uso delle acque;

e) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche;

f) da un esperto in problemi ittiofaunistici nominato dall'Amministrazione Provinciale;

g) da un esperto in problemi igienico-sanitari designato dalla Regione;

h) da un rappresentante della capitaneria di porto per le province litoranee.

La Commissione consultiva elegge nel suo seno un vice presidente.

L'Amministrazione provinciale provvede alle funzioni di segreteria.

La Commissione consultiva ha sede presso l'Amministrazione provinciale e resta in carica quanto l'amministrazione che l'ha costituita e comunque sino alla costituzione della nuova commissione.

I rappresentanti di cui alle lett. b), c), d), e), sono designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 13
ZONE DI PROTEZIONE

Le Amministrazioni Provinciali nel rispetto delle indicazioni del piano regionale anche su proposta dei Comuni gestori della zona ittica, deliberano la costituzione di zone di protezione per l'ittiofauna nelle quali sono vietati la pesca e qualsiasi atto che, direttamente o indirettamente, modifichi o alteri l'ambiente acquatico.

Le zone di protezione dovranno essere costituite, preferibilmente, in ambienti particolarmente adatti, per caratteristiche ambientali e idrologiche, all'incremento dell'ittiofauna al fine di garantirne lo sviluppo e l'irradiamento naturale.

La gestione delle zone di protezione viene effettuata dai comuni singoli od associati competenti per territorio. Nello svolgimento di tale compito essi possono avvalersi delle associazioni culturali, naturalistiche e dei pescatori.

Le zone di protezione vengono segnalate con tabelle recanti la scritta « zona di protezione - divieto di pesca » disposte ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

I Comuni singoli o associati a cui è affidata la gestione delle zone di protezione possono, per il mantenimento di un corretto equilibrio faunistico richiedere alle Amministrazioni Provinciali autorizzazioni ad effettuare eventuali operazioni di cattura con mezzi e in tempi vietati.

Tali catture devono essere effettuate dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 25 della presente legge, che potranno essere coadiuvati da persone di riconosciuta capacità.

Art. 14
TABELLE DI SEGNALAZIONE

Le tabelle di segnalazione devono essere delle dimensioni minime di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo giallo e collocate su tutto il perimetro dell'area interessata su pali o alberi ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra, e, comunque, in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle devono essere comunque visibili frontalmente da almeno 30 metri di distanza.

Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, deve essere prevista l'apposizione di una tabella nei punti di accesso.

Le tabelle di segnalazione sono poste e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai Comuni singoli o associati.

Art. 15
ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO

Le Amministrazioni Provinciali, anche su proposta dei Comuni gestori della zona ittica possono istituire zone di pesca a regolamento specifico, limitatamente alle acque ricadenti nella zona ittica a salmonidi di cui al punto 1 dell'art. 10 della presente legge.

La gestione di dette zone è affidata ai comuni singoli o associati sulla base di un disciplinare in cui devono essere, tra l'altro indicati:

a) le modalità di accesso, che devono essere garantite a tutti i richiedenti;

b) l'ammontare della eventuale contribuzione in danaro a carico dei pescatori ammessi;

c) il limite massimo dei capi per ogni giornata di pesca;

d) le misure di sorveglianza.

Per detta gestione i Comuni singoli o associati possono avvalersi di associazioni sportive, ricreative e culturali senza fini di lucro.

I regolamenti di gestione sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, nel rispetto del regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale che dovrà prevedere una normativa omogenea per tutte le zone della Regione Toscana.

Le zone a regolamento specifico sono delimitate da tabelle recanti la scritta « Area a regolamento specifico » disposte ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

Art. 16
POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si ponga ad una distanza di rispetto di almeno quindici metri.

Nel caso che la pesca venga esercitata da natante con la bilancella, la distanza di rispetto viene raddoppiata.

La pesca sportiva da natante è consentita soltanto nelle acque di zone di foce o ad acque salmastre, ovvero in specchi lacustri naturali o artificiali.

Art. 17
PESCA CON APPARECCHI ELETTRICI

Il Presidente della Giunta provinciale può concedere, per scopo di studio o per interventi aventi come finalità la corretta gestione e la tutela del patrimonio ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittiofaunistico.

Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.

Art. 18
COMMERCIO E DETENZIONE DI SPECIE ITTICHE

E' vietata la detenzione ed il commercio di specie ittiche allo stato fresco, dopo il terzo giorno in cui ne sia vietata la pesca nonché quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti.

Gli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza sulla pesca possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Al materiale ittico proveniente da impianti di allestimento o di importazione non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. La legittima provenienza deve essere dimostrata da fattura o bolla di consegna o documento doganale.

Art. 19
MEZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA

Ai possessori di licenza per pescatori dilettanti è consentito l'uso personale degli attrezzi sottoelencati:

— *Acque a salmonidi*:

Una sola canna, munita di un solo amo. La pesca con moschiera e camolera è consentita con non più di tre ami.

Nelle acque a salmonidi è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone, nonché qualsiasi forma di pasturazione. E' del pari vietato l'uso di ami di dimensione non inferiore al n. 5.

E' fatta eccezione per la pesca con esche artificiali.

— *Acque a ciprinidi*:

— Due canne, collocate entro uno spazio massimo di 10 mt., armate ciascuna con non più di tre ami.

— Bilancina, con lato massimo della rete di mt. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. L'uso della bilancina è consentito esclusivamente dalla riva ed è vietato nei corsi o specchi d'acqua di larghezza inferiore a 3 mt. E' vietato altresì l'uso della bilancina a scorrere.

— Mazzacchera.

— *Zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie*:

— Tutti gli attrezzi di cui alle acque a ciprinidi.

— Bilancia, con lato non superiore a mt. 3. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Per la pesca del crognolo o latterino (per latterino non deve intendersi « lattaino » o novellame di cheppia) è ammesso l'uso di una toppa centrale sino a 1 metro di lato con maglie di mm. 6.

L'uso della toppa è consentito dal 1 giugno al 31 agosto e dal 1 novembre al 31 marzo.

— Bilancia grande, il cui lato non deve superare la metà del corso d'acqua su cui è impiantata.

— Retine - di forma conica munite di cerchi alla bocca. L'uso di dette reti è consentito a posta fissa esclusivamente per la pesca di gamberetti nel periodo 1 luglio - 31 marzo.

— Tirlindana - non deve avere più di tre ami.

— Spaderna - non deve avere più di tre ami.

L'esercizio della pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie non è soggetto a limitazioni di orario; nelle altre acque, fatta eccezione per la pesca dell'anguilla e del pesce gatto che, nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 31 ottobre, può svolgersi fino alle ore 24 con canna o mazzachera, l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

Durante la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad eccezione di quelle usate come esca durante l'attività di pesca.

L'uso del guadino o presacchio è consentito esclusivamente quale ausiliario a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la tirlindana, con la bilancia. E' altresì consentito l'uso del raffio.

La manovra degli attrezzi di cui sopra può essere esercitata unicamente dal titolare della licenza di pesca.

Art. 20
SPECIE SOGGETTE A MISURA MINIMA TEMPI DI DIVIETO LIMITI DI CATTURA

Per ogni giornata di pesca non è consentito a ciascuno titolare di licenza la cattura di un numero di capi superiori a quelli sottoelencati:

salmonidi	8 capi
persico trota	8 capi
persico reale	5 capi
luccio	5 capi
gambero	20 capi
orata	5 capi
spigola	5 capi

Nelle acque interne della Regione è vietata la pesca di esemplari delle specie ittiche sottoelencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:

salmonidi - cm. 22 dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio

luccio - cm. 30 dal 1 Gennaio al 1 Aprile

tinca - cm. 25 dal 15 maggio al 30 giugno
carpa - cm. 25 dal 15 maggio al 30 giugno
persico trota - cm. 15 dal 1 maggio al 30 giugno
persico reale - cm. 15 dal 1 aprile al 30 giugno
anguilla - cm. 25
gambero - cm. 7 dal 1 aprile al 30 giugno
barbo - cm. 18
storione - cm. 60
cefalo e muggine - cm. 15
passera o rombo - cm. 15
spigola - cm. 25
cheppia o alosa - cm. 25 dal 1 maggio al 30 giugno
orata - ombrina - cm. 20

Per le specie non indicate, comprese le specie ittiche marine temporaneamente presenti in acque interne, valgono le misure minime e i periodi di divieto previsti dalle leggi nazionali.

Art. 21

LIMITAZIONI E DIVIETI

E' fatto divieto di disporre reti da pesca ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, griglie o similari di macchine idrauliche, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti temporanei o permanenti dei corsi di acqua.

E' vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nella presente legge.

Sono altresì vietati:

— la pesca con le mani;

— la pesca subacquea;

— l'uso di sorgenti luminose quando utilizzate come mezzo per attirare fauna ittica;

— il prosciugamento di corsi o specchi di acqua;

— la pesca con materiale esplodente;

— la pesca con la corrente elettrica o generatori autonomi di corrente elettrica;

— la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;

— la pesca e la pasturazione con composti contenenti attivanti chimici;

— l'immissione nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere l'ittiofauna o altri animali acquatici; sono altresì vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi o uccisi.

E' fatto divieto di abbandonare esche naturali e pesci lungo le rive di corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita deve essere liberato e reimmesso nell'acqua; si deve procedere alla slamatura a mano bagnata e a recidere la lenza ove la slamatura risulti pericolosa per il soggetto catturato.

Art. 22

CAMPI DI GARA

La pesca agonistica può essere effettuata solo in campi di gara autorizzati dalle Amministrazioni provinciali su richiesta delle Associazioni dei pescatori.

I campi di gara possono essere autorizzati in tratti di sponda di corpi idrici idonei per specifiche condizioni ambientali.

L'autorizzazione del campo di gara è biennale e può essere rinnovata; in essa sono fissate le misure di salvaguardia dell'ambiente, di gestione del patrimonio ittico, nonché il disciplinare riguardante tempi e modalità per lo svolgimento delle gare.

I tratti delimitati sono indicati con tabelle recanti la scritta « campo di gara » disposte nei modi di cui all'articolo 14 della presente legge.

I campi di gara vengono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove fino al termine delle stesse.

Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca deve essere chiaramente indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle recanti l'indicazione del campo di gara, disposti a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.

Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole manifestazioni, richiedere all'Amministrazione provinciale di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici idonei per specifiche condizioni ambientali allo svolgimento delle stesse.

Nelle gare di pesca non si applicano i limiti di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge. Le specie catturate trattate con i necessari accorgimenti alla fine della gara devono essere reimmesse in acqua.

Art. 23

DESTINAZIONE DEL NOVELLAME DI RECUPERO

Il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare il recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo.

Nell'autorizzazione vengono indicate le modalità di prelievo e la destinazione del pescato; dovrà essere privilegiata la fornitura degli impianti ittiogenici indicati dal piano regionale di cui all'art. 1 della presente legge nonché il ripopolamento.

E' fatto divieto di introdurre nelle acque della Toscana a fini di ripopolamento materiale ittico sprovvisto di certificazione sanitaria.

Art. 24

MEZZI FINANZIARI

A partire dall'anno 1985 le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistica vengono destinate come segue:

a) nella misura del 10% a favore dei Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate. La ripartizione è effettuata per il 70% in rapporto allo sviluppo Km. dei corsi d'acqua e delle rive dei bacini naturali o artificiali utilizzabili per l'esercizio della pesca dilettantistica e per il 30% in rapporto al numero dei pescatori residenti.

b) nella misura del 10% a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate. La ripartizione è effettuata con le stesse modalità di cui al punto precedente. Le somme eventualmente residue rispetto agli stanziamenti di cui alla lettera a) sono utilizzate dai Comuni singoli ed associati per interventi di cui alla successiva lettera c).

c) nella misura del 50% a favore delle Associazioni Intercomunali e delle Comunità montane per interventi di tutela, incremento, recupero e ripristino delle

risorse ittico-faunistiche e ambientali nell'ambito degli indirizzi generali del piano regionale, e per l'attivazione degli istituti e delle strutture previste dalla presente legge.

Le Associazioni Intercomunali e le Comunità Montane possono utilizzare i fondi loro assegnati anche per finanziare iniziative analoghe di altri Enti o di privati, singoli ed associati, ricomprese nei rispettivi progetti.

L'erogazione dei fondi suddetti alle Associazioni Intercomunali ed alle Comunità Montane è effettuata dalla Giunta Regionale su progetti approvati dalle stesse, definiti per obiettivi, modalità di attuazione, tempi e relative spese e corredati di parere favorevole espresso dalla Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Per garantire le necessarie funzioni di coordinamento e per l'attuazione dei rispettivi piani le Amministrazioni Provinciali esprimono il proprio parere sui progetti delle Associazioni Intercomunali e delle Comunità Montane li 31 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.

Al termine di ogni semestre le Associazioni Intercomunali e le Comunità Montane sono tenute a fornire all'Amministrazione Provinciale competente ed alla Giunta Regionale il rendiconto operativo e finanziario relativo ad ogni singolo progetto. Per i progetti di durata annuale o pluriennale dovranno essere forniti i rispettivi stati di avanzamento.

Ai fini dell'erogazione dei fondi sono considerati prioritari i progetti, presentati da Enti pubblici o da operatori associati, che siano finalizzati alla difesa, al ripristino ed alla valorizzazione dell'ambiente.

d) nella misura del 30% a favore della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e dell'ittio-fauna, per attività di educazione e di propaganda, per contributi ad Enti ed Associazioni e per l'espletamento in genere dei compiti propri della Giunta stessa ai sensi della presente legge.

La Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca tra i diversi interventi indicati. Parte delle somme di cui alla lettera d) del precedente comma possono essere destinate a copertura delle spese istituzionali.

Art. 25

VIGILANZA

Sono incaricati di far osservare le disposizioni gli agenti dipendenti dagli Enti locali ovvero addetti ai parchi nazionali e regionali, gli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e di polizia forestale, le guardie volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie e naturalistiche, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

I soggetti di cui al precedente comma hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Nell'esercizio di vigilanza gli ufficiali e gli agenti di cui al primo comma possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.

Se l'infrazione è commessa da uno degli agenti di vigilanza, o nell'ambito di un esercizio commerciale, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Le specie ittiche sia catturate che detenute in violazione alle norme della presente legge, vengono sequestrate e distrutte se di scarso valore economico, o devolute a Istituti di beneficenza.

Se fra l'eventuale pescato in possesso del contravventore si trovi ittiofauna viva, essa viene reimmessa in acqua all'atto della contestazione della contravvenzione.

Nel caso in cui l'ittiofauna sia morta, dopo che l'Amministrazione comunale abbia riconosciuto la fondatezza dell'accertamento e determinato l'ammontare della sanzione, si provvede a ingiungere al contravventore il pagamento di una somma pari al prezzo di mercato delle stesse specie vive per uso di ripopolamento.

Nel caso si tratti di specie di cui non sia possibile valutare il prezzo di mercato, la somma dovuta viene computata, facendo riferimento al prezzo di mercato di analoghi soggetti di trota Fario.

Art. 26

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, per l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge in materia di tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Competente alla irrogazione della sanzione è il Comune nel cui territorio è accertata l'infrazione.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall'Amministrazione comunale e destinate ai fini di cui alla presente legge.

Art. 27

SANZIONI

Per la violazione alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 250 mila e la sospensione dalla concessione della licenza fino a un anno per chi esercita la pesca senza avere conseguito la licenza medesima;

b) salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti si applica la sanzione da L. 20.000 a L. 100.000 a chi esercita la pesca con licenza scaduta, da non più di due mesi, ovvero con licenza valida senza aver provveduto al pagamento delle relative tasse;

c) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a Lire 150.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la pesca in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di pesca, o in acque in concessione senza autorizzazione del concessionario;

d) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 25 mila per ogni capo di pesca specie ittiche di misura inferiore a quella consentita o in numero superiore a quello consentito per giornata di pesca; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

e) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a Lire 500.000 per chi esercita la pesca con mezzi non consentiti ovvero su specie nei cui confronti non è consentita la pesca;

f) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a Lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di pesca; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni al Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione;

g) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a Lire 50.000 a chi non ottempera alle disposizioni in materia di tabellazione e la sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

h) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a Lire 100.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;

i) in caso di danneggiamento provocato all'ittiofauna da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di Legge, i responsabili riconosciuti sono tenuti ad effettuare immissioni di soggetti al fine di ricostituire il patrimonio ittico-faunistico andato distrutto.

La quantità e la qualità delle specie da immettere e le modalità di immissione vengono determinate dall'Amministrazione Comunale, nel cui territorio è avvenuto il fatto, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle vigenti leggi;

l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a Lire 25.000 per ciascun capo per chi introduce nei corpi idrici della regione ittiofauna estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione.

Le infrazioni vengono trascritte sulla licenza di pesca.

Art. 28

ACQUE DI CONFINE

Nei corpi idrici della Regione che siano di confine interregionale, ove vi sia disparità di regime in materia di pesca, vigono le norme più restrittive relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, nonché ai tempi e modi di pesca.

Sono corpi idrici di confine sia quelli ove la delimitazione sia longitudinale sia quelli ove la stessa sia normale al corpo idrico.

In quest'ultimo caso la norma di cui al primo comma si applica solo per il tratto di zona ittica su cui il confine insiste.

Art. 29

MODIFICAZIONI DELL'ALVEO DEI FIUMI O ALLO STATO DEI CORPI IDRICI

Salva ed impregiudicata ogni altra disposizione prevista dalle vigenti leggi, ogni atto che possa recare modificazioni all'alveo dei fiumi, o allo stato dei corpi idrici, viene autorizzato dal Presidente della Giunta regionale sentita la Amministrazione provinciale competente per territorio.

Nell'atto di autorizzazione vengono indicate le misure da adottare per la salvaguardia dell'ambiente e della fauna ittica ed eventualmente gli obblighi di ripopolamento da eseguire per il ripristino della pescosità nei casi in cui questa possa essere compromessa.

Nelle concessioni di derivazione di acqua devono essere prescritte le opere necessarie al mantenimento della pescosità delle acque (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali etc.). In alternativa potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di materiale ittico.

Il Presidente della Giunta regionale può altresì ordinare modificazioni in opere preesistenti.

Art. 30

NORME FINALI E TRANSITORIE

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le norme statali in materia di pesca nelle acque interne, ad eccezione di quelle che prevedano fattispecie non cotemplate dalla presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentite le Comunità Montane competenti per territorio, restituisce alla pesca le acque in divieto di pesca scorrenti nelle proprietà della ex A.S.F.D. e della Regione Toscana, fatti salvi i divieti esistenti nelle riserve naturali.

La durata delle licenze per la pesca dilettantistica vigenti all'entrata in vigore della presente legge è prorogata al decimo anno dalla data del loro rilascio.

La tabella di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della L.R. 15 maggio 1980, n. 54, già integrata dalla L.R. 13 giugno 1983, n. 44 è così sostituita:

N. DPR 1961/121	(DPR 1972/641)	*Indicazione degli atti soggetti a tassa*	*tassa di rilascio*	*tassa annuale*
18	54	Licenza per la pesca nelle acque interne Tipo A: licenza per tutti gli attrezzi	29.000	29.000
		Tipo B: licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt. 1,50	14.500	14.500
		Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a mt. 1,50	8.500	8.500
		Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50	7.500	7.500

NOTA: Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 10 anni dalla data del rilascio; quella del tipo D ha validità di tre mesi.

Alle tasse sopra indicate è aggiunta la soprattassa annuale di:

L. 4.000 per le licenze di Tipo A;
L. 2.500 per le licenze di Tipo B;
L. 1.500 per le licenze di Tipo C e Tipo D

da ripartire con criteri stabiliti dalla Giunta regionale per i Comuni, le Province, le Associazioni Intercomunali e le Comunità Montane per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne.

Il versamento della tassa annuale e della soprattassa deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo non è dovuto.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 24 aprile 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 aprile 1984.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. 26.

Interventi finanziari per la realizzazione del progetto Etruschi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 2 maggio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Toscana, in collaborazione con il Ministero per i Beni culturali ed ambientali, con gli Enti locali interessati, ed in particolare con l'apposito Comitato Nazionale per il Progetto Etruschi istituito con D.P.R. del 15.2.1984, promuove, nel triennio 1984-1986, la realizzazione del Progetto Etruschi: interventi coordinati per la riscoperta, la valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico della Toscana.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, e secondo gli indirizzi assunti dal Comitato Nazionale, la Regione effettua interventi diretti ed eroga contributi in base alle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2

(Iniziative dirette regionali)

1. La Regione effettua direttamente tutti gli interventi coordinati previsti nel Progetto Etruschi (studi, ricerche, convegni e le relative attività di promozione, comunicazione ed editoria). Provvede inoltre ad erogare agli Enti locali contributi di cui al successivo art. 4.

2. A tal fine la Giunta regionale può conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi della L.R. 20.7. 1972 n. 21. Gli incarichi suddetti possono avere una durata massima triennale.

3. Ai componenti le Commissioni tecnico-scientifiche designati dal Comitato Nazionale, per la prestazione di attività di consulenza collegiale al Progetto Etruschi, non è dovuto compenso alcuno, salvo il rimborso per le spese di viaggio e di missione nella misura e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19.1.1979 n. 3, per i consiglieri regionali, per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni stesse che abbiano luogo in Comuni diversi da quelli della loro residenza.

4. Per l'erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative dirette la Giunta regionale può autorizzare, anche in deroga ai limiti previsti dall' art. 2 della L.R. 4.12.1978 n. 73, aperture di credito presso la Tesoreria regionale a favore di dipendenti regionali che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 73/1978 citata e successive modificazioni.

5. Il funzionario delegato è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa, previo visto del componente di Giunta preposto al Dipartimento Istruzione e Cultura, nell'ambito dell'apertura di credito di cui al precedente comma, nei limiti di L. 3.000.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singola prestazione di forniture o servizi.

6. Prima di procedere all'acquisizione di forniture e servizi ai sensi del precedente comma, il funzionario delegato deve richiedere preventivi con offerte ad un numero congruo di ditte, e comunque non inferiore a 3, salvo che la natura della fornitura o della prestazione o l'urgenza dell'acquisizione ovvero l'assenza di attività concorrenti siano tali da rendere indispensabile il ricorso ad una determinata ditta o persona.

7. Per gli impegni di spesa eccedenti l'importo di cui al comma precedente, si provvede con deliberazione di Giunta.

8. La Giunta regionale è impegnata a presentare semestralmente una relazione sugli atti effettuati ai sensi del presente articolo, su cui raccogliere la valutazione del Consiglio.

Art. 3

(Comunicazione, sponsorizzazione e marchi)

1. La Giunta regionale predispone un programma di comunicazione integrato del Progetto Etruschi e ne informa la competente commissione consiliare.

2. Sulla base del programma di cui al comma precedente, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, con soggetti pubblici e privati, a seguito di trattativa privata, uno o più contratti di sponsorizzazione delle iniziative del Progetto Etruschi.

3. I contratti, di cui al comma precedente, determinano le modalità di inserimento promozionale e pubblicitario dei soggetti sponsorizzati nella totalità o in parte delle iniziative previste dal Progetto e dei relativi materiali dietro versamento alla Regione di un corrispettivo monetario o in forniture di servizi.

4. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, a parità di condizioni complessivamente offerte, dovranno essere preferiti soggetti di diritto pubblico o società a prevalente partecipazione pubblica.

5. La Giunta regionale, per contraddistinguere tutte le iniziative e i relativi materiali pubblicitari e scientifici del Progetto Etruschi, è autorizzata a presentare domanda per la concessione di brevetti di marchi nazionali ed internazionali caratterizzanti il Progetto, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1942 n. 929.

6. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata, con i soggetti pubblici e privati, oltre ai contratti di sponsorizzazione, contratti di cessione dell'uso di marchi per la loro riproduzione su merci e servizi prodotti o distribuiti dagli utilizzatori dei marchi stessi.

7. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, di cessione di marchi nonché tutti gli altri proventi derivanti dalla realizzazione del Progetto per quanto attiene alle iniziative dirette regionali, affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale per gli esercizi 1984, 1985, 1986 e sono vincolati al finanziamento della presente legge.

8. Nell'ipotesi in cui detti proventi eccedessero le necessità di finanziamento del Progetto Etruschi, sono destinati, per l'eccedenza, ad investimento in settori culturali.

9. La Giunta è autorizzata, a seguito dell'accertamento delle entrate di cui al precedente comma, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4

(Erogazione contributi agli Enti locali)

1. Al fine di consentire la realizzazione delle manifestazioni espositive previste dal Comitato Nazionale del Progetto Etruschi, la Regione eroga contributi a favore degli Enti locali che partecipano alla realizzazione delle iniziative direttamente o attraverso Consorzi o Comitati dagli stessi promossi.

2. Le domande per la concessione dei contributi devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge corredate da una puntuale descrizione degli obiettivi e dei contenuti delle iniziative, nonché da un dettagliato preventivo delle entrate e delle spese distinto nei tre anni di competenza.

3. All'assegnazione dei contributi, per l'intero triennio, provvede con unico atto la Giunta regionale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente; con l'atto suddetto si determinano le condizioni, anche a pena di decadenza, cui i contributi sono soggetti.

4. L'erogazione dei contributi è contestuale all'assegnazione per la prima annualità; avviene entro il 30 aprile di ciascun anno per le annualità successive.

5. I destinatari dei contributi devono rendicontare alla Regione, entro il 31 gennaio del secondo e terzo anno di erogazione, le entrate e le spese verificatesi nell'anno precedente.

6. I soggetti destinatari dei contributi si impegnano a fornire alla Regione, entro il 31 ottobre 1986, una relazione finale sulle attività realizzate nel triennio, con allegato un dettagliato consuntivo delle entrate e delle spese.

7. A seguito delle rendicontazioni di cui ai precedenti comma 5 e 6 nonché di eventuali incrementi delle disponibilità finanziarie regionali, la Giunta regionale può variare l'entità del contributo originariamente stabilito.

8. L'eventuale saldo attivo finale dovrà essere versato entro lo stesso termine di cui al sesto comma, dei soggetti destinatari di contributi alla Regione, fino alla concorrenza del contributo complessivo regionale a ciascuno erogato.

Art. 5

(Abrogazione)

E' abrogata la L.R. 12 dicembre 1983 n. 77 concernente « Interventi finanziari per la realizzazione del Progetto Etruschi ».

Art. 6

(Finanziamento)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti sul capitolo 16430 del bilancio di previsione 1984 e sul corrispondente capitolo per gli anni 1985 e 1986, la cui denominazione è modificata come segue:

« Finanziamento degli interventi per la realizzazione del Progetto Etruschi » (L.R. 24.4.1984 n. 26).

2. Per le finalità di cui alla presente legge viene istituito sul bilancio di previsione 1984, nella parte entrata, il capitolo 24800 « Proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, di cessione di marchi nonché tutti gli altri proventi derivanti dalla realizzazione del Progetto Etruschi » (L.R. 24.4.1984 n. 26).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 24 aprile 1984.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 aprile 1984.

(3583)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1984, n. **27.**

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1984.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 16 maggio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(ambito di applicazione)

In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dall'articolo 25 del D.P.R. 24.7.1977, N. 616, l'assistenza agli orfani dei lavoratori, istituita con decreto legislativo 23.3.1948, n. 327 e successive modifiche, è attuata per l'anno 1984 secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2
(assistenza economica)

Ai nuclei composti da genitore superstite ed un solo orfano sono erogati assegni di assistenza economica secondo i livelli di reddito e nelle misure seguenti:

Reddito Mensile	Reddito Annuo	Assegno Mensile	Assegno Annuo
0	0	345.000	4.140.000
da L. 1	da L. 1		
a L. 191.700	a L. 2.492.100	241.000	2.892.000
da L. 191.701	da L. 2.492.101		
a L. 265.000	a L. 3.445.000	158.000	1.896.000
da L. 265.001	da L. 3.445.001		
a L. 345.000	a L. 4.485.000	112.000	1.344.000
da L. 345.001	da L. 4.485.001		
a L. 792.600	a L. 9.511.200	43.000	516.000

Il limite di reddito per l'ammissione all'assistenza economica di L. 9.511.200 è aumentato di L. 516.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Le misure degli assegni sono aumentate di Lire 516.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Art. 3
(assegno urgente)

Alla morte del genitore, come intervento immediato per far fronte alle prime necessità, è corrisposto un assegno urgente « una tantum » in misura non inferiore a L. 100.000 per ciascun orfano.

L'assegno urgente non spetta quando il nucleo orfanile dispone di un reddito da lavoro e/o da patrimonio superiore a L. 9.511.200 annue aumentato di L. 516.000 annue per ogni orfano oltre il primo. Sono esclusi dal calcolo i redditi di tipo previdenziale.

Art. 4
(assistenza economica per l'orfano solo)

All'orfano in stato di grave bisogno di assistenza e tutela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, che sia privo di reddito e che non fruisca di affidamento familiare o a comunità educativa ai sensi del successivo articolo 7, è corrisposto un assegno di lire 345.000 mensili.

Gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela con un reddito proprio non superiore a Lire 4.485.000 annue sono invece assistiti secondo le modalità previste per l'assistenza economica di cui all'articolo 2.

Gli assegni spettanti ad orfani minorenni sono corrisposti al tutore.

Art. 5
(detrazione degli assegni INPS)

Gli assegni di assistenza economica di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sono erogati detratto l'importo dell'assegno sostitutivo della pensione ai superstiti, corrisposto dall'I.N.P.S. ai sensi del 4.o comma dell'articolo 1-sexies della legge 24.10.1978 n. 641.

Art. 6
(servizi integrativi della famiglia)

A favore degli orfani che necessitano di servizi integrativi dell'ambiente familiare ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10.5.1975, non assicurati dai servizi sociali gestiti direttamente dall'ente locale, sono erogati contributi economici non superiori al 90 per cento del costo del servizio.

Gli orfani affidati alle Comunità educative di Montecatini e Rispescia, già gestite dall'ENAOLI, sono a totale carico del comune affidante, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10.5.1975.

L'orfano è ammesso al contributo per il servizio integrativo quando il reddito del nucleo orfanile non supera il limite di L. 9.511.200 annue aumentato del costo del servizio e della quota di L. 516.000 per ogni orfano oltre il primo.

La retta convenzionale per il calcolo dell'ammissibilità dell'orfano a fruire del servizio integrativo presso le Comunità di Montecatini e Rispescia, è stabilita nella misura di L. 17.000 per affidamenti completi e L. 11.000 per gli affidamenti diurni o altri tipi di servizio integrativo.

L'assistenza integrativa è corrisposta contemporaneamente all'assistenza economica di cui all'articolo 2, se dovuta.

Art. 7
(servizi sostitutivi della famiglia)

Per gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela sono attuati servizi sostitutivi dell'ambiente familiare d'origine, come previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10.5.1975.

La scelta del servizio è effettuata, in rapporto alle specifiche esigenze dell'orfano, in accordo con l'esercente la potestà o col tutore, sentito l'interessato.

Il costo del servizio sostitutivo è a totale carico del comune singolo o, associato, salvo la detrazione dei redditi pensionistici o da rendita INAIL propri dell'orfano e la detrazione di eventuali quote di concorso alla spesa corrisposte dall'orfano stesso percettore di redditi da lavoro o patrimonio, dal genitore superstite, dai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 8

(contributi e rette di affidamento)

Nel determinare l'entità del contributo spettante alle famiglie affidatarie di orfani che fruiscono di servizi integrativi e sostitutivi, i comuni singoli o associati avranno riguardo alle prestazioni che la famiglia affidataria deve fornire in relazione all'età e alle esigenze psico-fisiche e sociali dei minori. Comunque l'importo del contributo non può essere superiore a L. 345.000 mensili aumentabile fino ad un massimo del 30 per cento per quei soggetti che necessitano di particolari prestazioni e cure per rimuovere gravi stati di svantaggio psicofisico e sociale.

L'entità delle rette di affidamento completo o diurno a comunità educative è stabilita dai comuni singoli o associati secondo i criteri adottati per l'affidamento degli altri minori.

Agli orfani di cui all'articolo 7 può essere erogato anche un intervento economico fino ad un massimo di L. 300.000 per la prima dotazione di vestiario, all'atto dell'affidamento a famiglia o a comunità educativa.

Art. 9

(procedura amministrativa)

Fino al riordino della materia restano in vigore le norme del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10.5.1975; rimangono altresì invariate le procedure amministrative in atto, in quanto compatibili con la presente legge e con l'ordinamento degli enti locali.

Art. 10

(deroghe ed integrazioni)

Sono consentite deroghe ai criteri e alle modalità di assistenza agli orfani dei lavoratori previsti dalla presente legge quando, a parità di condizioni di bisogno, i regolamenti delle prestazioni di assistenza sociale adottati dai comuni o dalle loro assemblee per la generalità dei cittadini, o la prassi consolidata, prevedono trattamenti più favorevoli.

Sono da estendere agli orfani dei lavoratori, quando ricorrono le condizioni, le prestazioni socio-assistenziali non previste dalla presente legge, ma comunque erogate dai comuni singoli e associati.

Art. 11

(finanziamenti)

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1984, con i fondi stanziati sul cap. 18.000 del bilancio di previsione 1984, e per gli esercizi successivi con gli stanziamenti disposti dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 marzo 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 aprile 1984.

(3584)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

3651106/2 Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.